

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

471^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1975

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze Pag. 22273

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di determinazione 22273

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22271

Approvazione da parte di Commissione
permanente 22272

Autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge n. 538-B:

PRESIDENTE 22274

VIVIANI 22273

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante 22272

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 22272

Presentazione 22273

Trasmissione dalla Camera dei deputati 22271

Discussione:

« Norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministra-
zione » (114-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

(Relazione orale):

AGRIMI, relatore Pag. 22274

BUCCINI 22294

GERMANO 22299

GERMANÒ 22288

LANFRÈ 22282

MODICA 22284

OLIVA 22289

MARINA MILITARE

Trasmissione da parte del Ministro della
difesa del programma di costruzione e
di ammodernamento di mezzi navali della
Marina militare 22273

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 22299

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 luglio.*

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

DELLA PORTA ed altri. — « Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato "Borgo Santa Maria" dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabovve » (1051-B) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (2184);

« Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni » (2185);

« Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (2186);

Deputati **TRUZZI**; **TASSI** ed altri; **BARDELLI** ed altri; **VINEIS** ed altri. — « Norme in materia di contratti agrari » (2187);

Deputati **BALLARIN** ed altri. « Equiparazione dei documenti per la pesca » (2188);

Deputati **MARZOTTO CAOTORTA** ed altri. — « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2189);

« Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (2193);

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima » (2194).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa del senatore:

TANGA. — « Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la ricostruzione edilizia nelle zone colpite dal terremoto del 1962 » (2190).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 nei comuni dell'Alta Valnerina » (2192).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni » (2185), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812-B), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici comunicazioni):

LATINO ed altri. — « Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità » (2112);

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Proroga della legge 26 gennaio 1973, numero 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2167), previo parere della 5ª Commissione;

« Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale » (2182), previo parere della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (2193), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ZUCCALÀ ed altri. — « Nuova disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali » (2082), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati FRACANZANI ed altri; **GIRARDIN** ed altri. — « Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (2180), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 10 luglio 1975, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 » (2146).

**Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale**

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 10 luglio 1975, ha trasmesso copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo articolo 24. Sentenza n. 198 del 27 giugno 1975 (*Doc. VII, n. 141*);

dell'articolo 387 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della decisione del giudice sull'appello del pubblico ministero si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'articolo 372, primo e secondo comma, dello stesso codice, ai fini dell'esercizio della facoltà da questa norma previste. Sentenza n. 199 del 27 giugno 1975 (*Doc. VII, n. 142*);

dell'articolo 9, comma secondo, della legge 1º dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non consente il normale esercizio di facoltà di prova. Sentenza n. 202 del 27 giugno 1975 (*Doc. VII, n. 143*).

I predetti documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

**Annunzio di determinazione
trasmessa dalla Corte dei conti**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso la determinazione n. 1248, adottata a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con la

quale si formulano rilievi sull'acquisizione delle società tessili Mac-Queen e Fossati-Bellani da parte dell'Ente nazionale Idrocarburi (*Doc. XV bis, n. 6*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di trasmissione da parte del Ministro della difesa del programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa, con lettera del 9 luglio 1975, ha comunicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1975, n. 57, il programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare da realizzare con i fondi stanziati dalla predetta legge.

Tale documentazione sarà trasmessa alla competente Commissione.

Presentazione di disegno di legge

S A R T I , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A R T I , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Nuova disciplina delle attività musicali » (2191).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo della presentazione del predetto disegno di legge.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 538-B**

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . A nome della 2^a Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (538-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica Amministrazione » (114-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 114 ritorna al Senato profondamente modificato e limitato nella materia che nel precedente testo, trasmesso alla Camera dei deputati, il Senato aveva ampiamente esaminato e, alla fine, approvato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 114 subì già in Senato, dopo lunghe discussioni in Commissione e due tornate di discussione in Assemblea, un notevole stralcio, poichè già in questa sede si provvide a togliere, dall'ampio e complesso elaborato della 1^a Commissione, una parte certamente importante, relativa alla riforma del procedimento amministrativo e alla correzione di alcuni inconvenienti, anche gravi, verificatisi a seguito dell'applica-

zione della prima normativa in base alla precedente legge di delega.

Si trattò — ripeto — di un taglio di una certa importanza poichè lo snellimento delle procedure amministrative e la riforma del procedimento amministrativo sono certamente problemi piuttosto urgenti di cui il paese avverte la necessità. Vorrei anzi dire che se una lamentela generale c'è in ordine al funzionamento della pubblica amministrazione questa attiene soprattutto alla lunghezza e alla non sempre congrua regolamentazione delle procedure burocratiche.

Un altro aspetto rimasto in sospeso con quel primo stralcio — e di ciò gli onorevoli colleghi avranno sentito l'eco in molte doglianze che provengono da vari settori della pubblica amministrazione — riguarda il trattamento sperequato determinatosi in base a precedenti regolamentazioni dalle quali rimase fuori la considerazione di alcune situazioni particolari. È l'inconveniente che si verifica quando si legifera in modo frammentario senza giungere ad un provvedimento organico che abbracci un intero settore e porti innanzi un disegno il più possibile unitario.

Dopo questo primo stralcio è andato tuttavia alla Camera un provvedimento che regolava due grossi argomenti: la legge di delega al Governo per il trasferimento alle regioni di tutta la materia non ancora trasferita in base al precetto costituzionale e il riordinamento della pubblica amministrazione, nei suoi uffici centrali e periferici, la riforma delle aziende autonome, la riforma del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Che cosa è avvenuto — rispondere a tale quesito è il compito principale del relatore — nell'altro ramo del Parlamento? La Camera dei deputati ha valutato positivamente — lo si evince dalla relazione molto lucida dell'onorevole Olivi nell'altro ramo del Parlamento — il lavoro svolto dal Senato ed ha considerato in tutti e due gli aspetti la riforma della pubblica amministrazione: l'aspetto preliminare del trasferimento alle regioni e quello immediatamente successivo del riordinamento dei ministeri. Tuttavia, dopo approfondita discussio-

ne e forse sotto l'urgenza di dover definire prima di tutto il trasferimento alle regioni, anche in considerazione dell'imminenza delle elezioni regionali, la Camera ha sentito la necessità di affrettare questa prima parte ed ha licenziato un testo nel quale quasi esclusivamente si puntualizza, anche meglio di quanto avessimo fatto noi, con una ponderazione migliore e con formule che danno luogo a minori inconvenienti e perplessità, tutta la materia della delega alle regioni in base all'articolo 117 della Costituzione.

Per essere più precisi, non si tratta solo di trasferire le materie di cui all'articolo 117 (lo avevamo già visto in Senato) e di completare quel trasferimento solo parzialmente operato, in modo certo conforme alla Costituzione ma non sufficiente, con i decreti legislativi del gennaio 1972, ma anche di affidare, in attuazione dell'articolo 118, alle regioni le funzioni amministrative che si ritengano connesse (oggi si adopera una terminologia più precisa) a quel trasferimento ed ai comuni ed alle province e alle comunità montane le funzioni in materie di interesse esclusivamente locale. Si può dire quindi che è stato operato un triplice trasferimento, forse in termini più puntuali di quanto non fossimo riusciti a fare noi.

Sorge ora — me ne faccio carico subito, riservandomi di ascoltare il parere del Governo — il problema del non avere qui oggi, al nostro esame, con il testo pervenutoci dalla Camera, tutta la materia che si riferisce al riordinamento della pubblica amministrazione. Il relatore alla Camera, onorevole Olivi ha affermato che certamente era più importante ed urgente la materia dei trasferimenti alle regioni. Anch'io l'ho riconosciuto in Commissione e lo ripeto qui; tuttavia, se mi si consente, vorrei osservare che il ragionamento è leggermente viziato rispetto a quello che mi sembra più coerente con il quale noi avevamo avviato la riforma della pubblica amministrazione, tanto è vero che avevamo parlato nel titolo di « norme sul riordinamento della pubblica amministrazione », intendendo in questo compreso anche il concetto del trasferimento alle regioni di tutto quanto è di loro competenza.

Infatti la cosa di cui si sente urgente bi-

sogno è oggi il riordinamento della pubblica amministrazione. Si tratta di un argomento che ormai è in attesa pluridecennale. La legge n. 114 era nata per realizzare questo riordinamento e se abbiamo sollevato il problema delle regioni lo abbiamo fatto perchè lo ritenevamo preliminare. La Camera ha effettuato uno stralcio piuttosto radicale perchè ha tolto di mezzo il problema della pubblica amministrazione concentrandosi solo sul fatto, pur importante, della competenza delle regioni ed eliminando l'oggetto principale al quale noi, invece, avevamo finalizzato il trasferimento alle regioni medesime. Intendevamo infatti prima dare alle regioni tutto ciò che era di loro competenza e poi, una volta definite le competenze dello Stato, indicare come questo nostro Stato dovesse funzionare, visto che per ora lascia tanto a desiderare per responsabilità varie, ma certamente anche per responsabilità del Parlamento, dato che da troppo tempo innanzi al Parlamento c'è una legge di delega che non si riesce a varare, affinché il Governo possa poi provvedere nei termini stabiliti.

Desidero ricordare queste cose all'onorevole Ministro perchè ne tenga conto nel momento in cui replicherà. Evidentemente, trattandosi di una legge di delega, non posso che riferirmi, come relatore di maggioranza, alla volontà del Governo, a quello che il Governo in definitiva riterrà più opportuno. Sarebbe veramente strano che, da parte del relatore di maggioranza, si volessero dare indicazioni su una legge di delega della quale il Governo, in definitiva, assume la responsabilità.

Non si può, in una legge di delega, caricare al Governo cose per le quali non si sente in grado, nella circostanza politica, di assumere il relativo impegno, così come mi sembrerebbe fuori posto limitare una volontà di azione del Governo, quando appunto c'è tanta necessità di operare in questo settore. L'onorevole Ministro e gli onorevoli colleghi mi consentiranno di manifestare, tuttavia, qualche perplessità, sperando che ciò possa servire come orientamento per il nostro lavoro futuro e soprattutto per quello che il Governo si appresta a fare in base, appunto, alla

delega, che, con questo disegno di legge (anticipo senz'altro la mia conclusione) dobbiamo adoperarci a concedere rapidamente, perchè mi pare che, se l'intero *iter* si presenta piuttosto complesso, dobbiamo cominciare a fare qualcosa.

Questa è la conclusione a cui, senza grande entusiasmo, per la verità, per le premesse poste in questo mio intervento, arriverò anch'io perchè è opportuno, dato che le regioni hanno ripreso a funzionare, che i poteri delle regioni siano al più presto definiti e che si dia alle regioni quello che è di loro competenza.

Quali sono le principali perplessità? Una, importante, riguarda un settore che può apparire marginale. Quando accantonammo i provvedimenti riguardanti il personale, qualcuno ci disse che in definitiva si trattava di «provvedimentini»; provvedimentini — è vero — per chi li guarda dal di fuori, mentre sono provvedimenti scottanti per chi aspetta e soffre, a volte, in grande situazione di estremo disagio. L'altra volta, ad esempio, non ci sentimmo di accantonare il problema di una delega al Governo per la riforma delle carriere dei tecnici dello Stato, tant'è vero che lo inserimmo già nel nostro testo.

Questi tecnici dello Stato, in base alla disposizione pervenutaci dalla Camera, aspetteranno ancora. Noi approvammo questo disegno di legge nel luglio 1974, un anno fa, e dicemmo che era urgente fare qualche cosa; siamo al luglio 1975 e neanche oggi abbiamo una delega per la riforma delle carriere del personale tecnico, mentre i quadri del personale tecnico dello Stato, già in grave sofferenza, continueranno a stare in gravissima sofferenza e sarà sempre più difficile adeguare alle esigenze tecniche di uno Stato moderno un personale sempre più scarso, che sempre più malvolentieri opera nell'ambito di un'amministrazione che, mentre qualche cosa ha fatto per tutte le altre categorie, per i tecnici, invece, settore in cui più sentita era la deficienza e la difficoltà, ancora non ha fatto nulla.

Un'altra osservazione che mi pare doversi fare è che la Camera, avendo stralciato gli articoli riguardanti la materia della riforma della pubblica amministrazione, ha tenuto a

sottolineare che non di un accantonamento si tratta, ma semplicemente di una divisione della materia per riprendere l'esame al più presto. Devo dare atto di questa dichiarazione non perchè abbiamo bisogno di avere affidamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento (ci mancherebbe altro che tra i due rami del Parlamento si dovessero impostare discorsi di questo genere): desidero prenderne atto per coloro i quali aspettano da tanto tempo la riforma dei ministeri ed hanno interpretato — diciamolo pure, onorevoli colleghi — questo stralcio come un ennesimo insabbiamento.

Desidero dire che noi senatori siamo convinti che di insabbiamento non si tratta e che si è trattato solo di una ripartizione della materia. È presente il senatore Morlino; avrei gradito che fosse stato presente anche l'onorevole Ministro particolarmente interessato a questo settore, cioè l'onorevole Cossiga, perchè anche da parte sua sarebbe stata utile la riconferma della volontà del Governo di portare avanti nell'altro ramo del Parlamento la parte riguardante la riforma degli uffici centrali e periferici dei ministeri, perchè non soltanto i cittadini ma anche i funzionari, i dipendenti pubblici sappiano che si vuole fare sul serio e che non si ripeterà il rinvio pluridecennale com'è stato finora, con progetti nuovi ad ogni mutar di governo, quando poi la materia non è strettamente legata a specifici indirizzi politici, ma a modelli di funzionalità tali da rendere la macchina dello Stato rapida esecutrice delle leggi varate dal Parlamento. Troppo spesso in Italia alle leggi, molte volte sofferte e lungamente discusse, non segue un'applicazione tempestiva per il cattivo funzionamento dell'ingranaggio burocratico.

Desidero fare un altro piccolo rilievo prima di passare all'esame rapido degli articoli del disegno di legge. Questo ulteriore rilievo si riferisce al fatto che, in materia di decentramento regionale, avevamo fatto, qui in Senato, uno sforzo inteso ad adeguare la situazione delle regioni a statuto speciale a quella delle regioni a statuto ordinario, senza voler minimamente mortificare il carattere speciale degli statuti, consapevoli del fatto che gli statuti speciali sono norme costitu-

zionali che non possono essere modificate, tanto meno attraverso decreti delegati, e tuttavia consapevoli anche, una volta realizzato l'ordinamento regionale in tutto il territorio del paese, dell'esigenza di evitare ogni disarmonia. È giusto che gli statuti speciali, nell'ambito delle competenze regionali, prevedano particolari strutture, regione per regione; meno comprensibile, invece, da parte del cittadino che usufruisce dei servizi e anche secondo il mio personale punto di vista, è il fatto che gli uffici statali non abbiano uguale ordinamento in tutto il territorio dello Stato italiano, solo perchè alcune regioni sono rette da statuti speciali. Il nostro sforzo non ha trovato consenziente la Camera dei deputati, che si è fermata di fronte ad un ostacolo formale, certamente esistente: gli statuti speciali, infatti prevedono procedure speciali, come quella delle commissioni paritetiche, per il trasferimento delle funzioni. Queste commissioni, per la verità, hanno impiegato parecchio tempo (non è solo il Parlamento ad andare a rilento).

Oggi ho avuto il piacere di ascoltare migliori notizie, in Commissione, dall'onorevole Morlino. Pare che la situazione sia cambiata — dico « pare » perchè non mi consta personalmente — nel senso che, forse anche per la spinta che il Senato ha dato alla soluzione di questo problema, le commissioni paritetiche hanno, negli ultimi tempi, lavorato alacremente e quindi il trasferimento di funzioni alle regioni a statuto speciale ha compiuto notevoli passi avanti.

Ecco perchè la Camera dei deputati, fermandosi di fronte all'ostacolo formale sopra cennato, ha ritenuto che questa materia potesse procedere per suo conto. Il disegno di legge si limita, dunque, ad operare i trasferimenti di funzioni solo nei confronti delle regioni a statuto ordinario, escludendo tassativamente da tutta la normativa ogni disposizione relativa alle regioni a statuto speciale.

A questo proposito, onorevole Ministro, desidero dire che ho un obbligo di coscienza, con me stesso oltre che con gli onorevoli colleghi ai quali ho esposto con fermezza questo convincimento, in occasione della precedente discussione della legge n. 114. Comprendo la varietà degli statuti: l'ho detto prima e

non voglio dilungarmi. Comprendo, perciò, le difficoltà formali e anche sostanziali che si oppongono o si potevano opporre ad una armonizzazione, che potesse apparire uniformizzazione.

Comprendo però un poco meno come le regioni a statuto speciale si possano sottrarre esplicitamente — è questo il fatto che mi sembra piuttosto stridente in questo disegno di legge — all'indirizzo generale del paese in materia di politica comunitaria, di politica internazionale e di politica di programmazione. Nel momento in cui diciamo che la funzione di indirizzo e di coordinamento viene esercitata dallo Stato solo nei confronti delle regioni a statuto ordinario e non diciamo niente per le regioni a statuto speciale, veniamo ad affermare un principio grave e contraddittorio: quello che non solo in materia di programmazione — materia importante, onorevoli colleghi, come loro mi insegnano — ma anche in materia di politica comunitaria e addirittura in materia di rapporti internazionali, il Governo non ha strumenti legislativi, come invece li ha nei confronti delle regioni a statuto ordinario, per far valere tale essenziale potere nei confronti delle regioni a statuto speciale. È un punto che rimane in sospeso ed è, invece, di una certa gravità concettuale e pratica, a mio modesto avviso.

Credo che, quando si chiuderanno le vertenze sugli statuti speciali e sui trasferimenti tramite le commissioni paritetiche, qualche norma si dovrà pure elaborare perchè è assurdo ipotizzare una regione a statuto speciale giuridicamente sganciata dalla programmazione nazionale o non tenuta a rispettare i rapporti internazionali del paese o la politica stabilita in sede comunitaria. Non è che non si possa ovviare a ciò con strumenti politici, ma anche se gli strumenti politici sono una cosa importantissima, qualche volta c'è bisogno dello strumento legislativo perchè le cose si attuino.

Dopo questa preliminare esposizione, i pochissimi articoli del disegno di legge possono rapidamente essere illustrati agli onorevoli colleghi. Ci sono emendamenti dei quali discuteremo in sede di esame dei singoli articoli. Quelli del senatore Buccini e di altri se-

natori sono di un certo rilievo anche se confesso di non aver avuto — li ho letti solo adesso — possibilità di approfondirli. Mi limito perciò a riferirmi, per ora, al testo così come è; parleremo degli emendamenti al momento opportuno.

Il testo così com'è contiene, ripeto, norme molto pregevoli. Nell'articolo 1 per esempio, che concerne il grosso del trasferimento delle materie alle regioni, si stabilisce una cosa molto importante: nel momento in cui si trasferiscono le materie, ai sensi dell'articolo 117, si deve operare la contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali. Questa norma posta dal Senato all'articolo 2 è stata opportunamente non stralciata dalla Camera dei deputati.

Così pure discutemmo a lungo, onorevoli colleghi, sulle famose materie connesse; ci furono molti interventi interessanti di onorevoli colleghi nella discussione di un anno fa; si disse che « connesse » è un termine elastico e che troppo discrezionale è stabilire la connessione. Mi pare che anche sotto questo profilo il disegno di legge approvato dalla Camera sia più preciso e puntuale. Non si parla più di materie connesse; si dice che il trasferimento deve essere organico, deve dare luogo alla piena funzionalità in un determinato settore della pubblica amministrazione. Quindi bisogna trasferire tutte le funzioni amministrative necessarie per rendere funzionale un intero apparato, un intero settore, prescindendo dalla connessione delle materie e anche dal pericoloso concetto introdotto con la legge del 1970 delle funzioni « residue ». Si trattava in realtà di una concezione piuttosto meccanicistica: se di un ufficio centrale fosse rimasto molto poco, quel poco veniva trasferito perchè era residuo; giustamente qui si stabilisce che ciò avviene se è organico il trasferirlo, e che se si tratta di un residuo, diciamo così, disorganico, esso non viene trasferito. Una lunga discussione si svolse anche a proposito dell'opportunità di evitare, dicemmo noi, che uffici statali e regionali fossero assoggettati a forme di codipendenza, fatto che genera nella pubblica amministrazione e nei cittadini grande confusione. Esistono, ancora, molti casi di uffici i quali dipendono contemporaneamente dallo Stato e dal-

la regione, dal Ministero dei lavori pubblici ad esempio, e dall'assessorato regionale dei lavori pubblici. Il Senato aveva adottato la formula: « evitando di regola la codipendenza », dato che effettivamente è difficile a volte operare un taglio netto. Desidero dare atto all'onorevole Morlino di aver compiuto, con l'eliminazione delle parole: « di regola », un atto di coraggio. Evidentemente il Ministro per il coordinamento dell'attività delle regioni si assume la grande responsabilità, che richiederà una competenza specifica che certamente non fa difetto all'onorevole Ministro nè ai suoi illustri collaboratori, di superare problemi assai ardui, se non insolubili, certamente di difficile soluzione. Se il Governo ritiene di assumersi la responsabilità di operare questi tagli precisi e forme di codipendenza non saranno assolutamente ammesse, noi avremo un'amministrazione certamente ben delineata nelle sue linee di distinzione e un servizio per i cittadini più chiaro e più funzionale. La Camera dei deputati ha discusso inoltre sul potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienze delle regioni che possono arrecare del danno sul piano della politica generale o internazionale o anche sul piano della funzionalità dell'amministrazione.

Noi avevamo previsto questa possibilità di intervento a proposito delle competenze in materia di attuazione di regolamento o di direttive della Comunità economica europea; le regioni hanno possibilità di riferirsi direttamente alla normativa della CEE e di farne strumento della loro azione, magari attraverso leggi regionali che avessero nella legge dello Stato l'ancoraggio ai principi generali. Basta pensare all'agricoltura, materia che interessa, senza esclusione, tutte le regioni, quale più quale meno, talune in modo vitale, per rendersi conto dell'importanza di questa norma. Una qualche forma di intervento deve quindi esserci di fronte ad una regione, la quale, per varie ragioni che possono essere anche accidentali, possono dipendere solo da negligenza di funzionari e non da cattiva volontà politica, non provvede ad un adempimento essenziale dal quale deriva la violazione di un impegno, assunto in sede comunitaria.

La Camera ha voluto stabilire un'ulteriore garanzia, nel senso che, prima di intervenire, occorrerà acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; mi pare si tratti di una garanzia importante, ma, una volta acquisito anche questo parere, bisognerà dare al Governo la possibilità di sostituirsi agli inadempienti o ai negligenti. Si tratta di situazioni che possono avere riflessi importanti, perchè dalla mancata esecuzione di un regolamento comunitario può derivare anche l'esclusione di una regione da una serie di vantaggi o di benefici la cui responsabilità non si riesce poi ad attribuire e magari va a ricadere sulle spalle di chi non c'entra affatto. Quindi è opportuno che il Governo abbia la possibilità di intervenire al momento giusto su questo argomento. Sull'articolo 3 che affronta il problema dell'indirizzo e del coordinamento non ritorno perchè ho già espresso il mio pensiero piuttosto critico in ordine all'esclusione di questo potere nei confronti delle regioni a statuto speciale.

Riforma del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Praticamente la materia è stata recepita così come era stata approvata dal Senato. Noi avevamo succintamente parlato di partecipazione delle regioni; qui si parla di rappresentanza, a mezzo di esperti, di tutti gli enti territoriali, e, in primo luogo, si capisce, delle regioni. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione deve riferirsi alla pubblica amministrazione in senso lato e considerare, oltre i ministeri e l'apparato statale, le regioni, le provincie, gli enti locali, in un concetto organico, moderno, più aderente al precetto costituzionale.

A questo punto ha inizio una serie di piccole deroghe (diciamo pure piccole) al concetto che la Camera aveva accolto, limitando il discorso alle regioni. È un discorso che io ho criticato ma al quale forse, una volta accettato, sarebbe stato opportuno rimanere coerenti. La Camera invece ha ritenuto di legare a questo provvedimento per le regioni alcuni problemi riguardanti anche la pubblica amministrazione; cioè tutta la materia è stata rimandata, tranne, tuttavia, alcune cose. Ora, di queste cose che sono state conser-

vate in modo non molto organico (questo si può senz'altro affermare) in questo disegno di legge, alcune possono essere pienamente condivise, anzi sono lodevoli; per qualche altra il relatore si permette di esprimere perplessità, ovviamente rimettendosi al parere del Governo per le ragioni espresse in precedenza. Se, infatti, il Governo ritiene che questo disegno di legge sia uno strumento di delega che gli consente di fare alcune cose importanti ed urgenti, il relatore per primo riterrà che anche queste perplessità possano cadere di fronte all'esigenza di andare avanti sollecitamente. Comunque io ho il dovere di esprimere interamente il mio pensiero affinché gli onorevoli colleghi ne possano tenere conto e possano giudicare, dal loro punto di vista, se tali perplessità meritano, come io credo, considerazione.

Una norma utile, che ritengo si sia fatto bene ad introdurre, è quella che prevede la costituzione di ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio per tutto il personale che residua dalle operazioni di trasferimento. Nel momento in cui una branca della pubblica amministrazione passa alle regioni, molto personale va alle regioni, ma non è detto che ci debba andare necessariamente tutto se ciò non corrisponde a criteri di funzionalità. Non è detto che partendo da un'amministrazione centrale sovraccarica dobbiamo rendere le amministrazioni regionali anch'esse sovraccariche, solo perchè non si sa dove mandare il personale esuberante, cominciando con ciò a far funzionare male le regioni e caricandole di apparati elefantiaci, rispetto alle esigenze effettive. Con questo disegno di legge viene dunque proposto l'istituto dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio, ove collocare il personale non trasferito.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno quanto è successo qualche mese fa qui a Roma quando, con lo scioglimento degli enti edilizi, si verificò il fenomeno di dipendenti e funzionari che vagavano dalla porta dell'Istituto case popolari a quella della Regione, a quella del Ministero dei lavori pubblici, senza trovare ove collocarsi appunto perchè non si era prevista una sistemazione del tipo di quella che con questa legge viene istituita.

Nei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio, secondo le carriere, le qualifiche, le specializzazioni, questo personale esuberante sarà collocato e la Presidenza del Consiglio se ne varrà per coprire vacanze o deficienze in altri ministeri. L'aspetto più grave della disorganizzazione della pubblica amministrazione è proprio questo: vi sono uffici con una pletora di personale che non sa che cosa fare; ve ne sono altri che, invece, mancano di personale, anche a livello esecutivo o di concetto. A causa delle paratie stagne attuali, gli uffici senza adeguato personale vanno avanti a fatica, mentre altri lavorano male, proprio perchè hanno troppo personale che non può essere, per ciò stesso, ordinatamente utilizzato. Con i ruoli unici il personale potrà essere inquadrato, qualificato, specializzato, se necessario, e avviato laddove ce ne sia bisogno in modo che l'amministrazione non soffra di vuoti e non perda colpi nel suo ritmo di lavoro, che deve essere il più possibile ordinato.

Se posso fare un'osservazione su questo articolo — e la faccio volentieri approfittando della presenza dell'onorevole ministro Cossiga al quale rivolgo il mio saluto — è questa: l'istituto dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio, mentre è lodevolissimo per evitare gli inconvenienti che si sono già verificati ed altri che potrebbero verificarsi, mi pare discutibile allorchè questi ruoli si alimentino, come è previsto, anche con le vacanze accidentali che possono verificarsi presso i vari ministeri. Non mi pare, francamente, un modo organico di procedere. In questi ruoli unici andranno anche i posti vacanti, esistenti nei vari ministeri, non coperti da concorso già bandito. Il criterio, meramente accidentale, del concorso non bandito per cui i posti vuoti si mettono nel calderone del ruolo unico della Presidenza del Consiglio, non mi sembra giusto. Potrebbe, ad esempio, verificarsi il caso che in un ministero siano stati più diligenti o più astuti ed abbiano bandito il concorso, magari un giorno prima dell'approvazione di questa legge, per cui quei determinati posti non si possono toccare. Tutto ciò contrasta con un esame serio della situazione: infatti, se c'è effettivamente bisogno di posti, essi devono re-

stare dove sono; se non c'è bisogno, si sopprimono; non, però, a caso, sol perchè un concorso sia stato bandito un'ora o un giorno prima.

L'ultima questione concerne il ruolo unico della dirigenza; le altre questioni di cui parleremo sono di molto minor conto. Questo nuovo ruolo unico ha sollevato discussioni, perplessità, critiche, talune fondate, altre meno. Nella mia relazione in Commissione avanzai alcune riserve che l'intervento dell'onorevole Ministro largamente fugò. Le mie perplessità iniziali derivavano da questa premessa: ci siamo battuti per i ruoli unici e anche, ove possibile, per i concorsi unici a seguito dei ruoli unici. Invece di una miriade di concorsi si potrebbe, nell'amministrazione dello Stato, bandire, ogni sei mesi oppure ogni anno, grossi concorsi di base per coprire le vacanze determinatesi nei ruoli unici, procedendo, così, al reclutamento del personale, con maggiore respiro. Il ruolo unico consentirebbe ai giovani che aspirano a servire il paese nell'amministrazione pubblica di sapere che una o due volte l'anno non c'è concorso per pochi posti vacanti nell'uno o nell'altro ministero, ma c'è, ad esempio, nella carriera esecutiva un concorso per alcune migliaia di posti, al quale ci si affaccia naturalmente con maggiori possibilità e speranza di affermazione.

Si tratta di un'importante conquista e ne facemmo, infatti, un punto della nostra riforma nel luglio scorso.

Ora si comincia col fare il ruolo unico dei dirigenti — questa la mia perplessità iniziale — proprio quello che meno si presta ad essere unicizzato. Mentre per le carriere esecutive o di concetto il funzionario o l'impiegato, sia che operi nel Ministero della marina mercantile o in quello, poniamo, del tesoro, in definitiva svolge analoghe mansioni, l'attività dirigenziale è, ovviamente, più differenziata e meno si presta, concettualmente, ad essere unificata. Fare il ruolo unico dei direttori generali, dall'edilizia alla marina, dalla pubblica istruzione alle finanze, non sembra molto confacente. Gli stessi proponenti di questo ruolo unico hanno, infatti, dovuto riconoscere che alcuni non ne dovrebbero far parte; si dà inizio, così, a quelle riforme, con

eccezioni di partenza, che finiscono con il lasciare le cose a mezza strada, senza offrire un modello nuovo della pubblica amministrazione.

Si è proposto il ruolo unico dei dirigenti, eccettuando, tuttavia, i dipendenti degli esteri, degli interni, della ragioneria generale dello Stato, dell'istituto superiore di sanità, della difesa e non, si badi bene, della difesa militare, che effettivamente è una cosa diversa, ma dell'apparato civile della difesa. Perché il direttore generale del personale o dei servizi amministrativi della difesa non potrebbe dirigere i servizi amministrativi del tesoro o di qualche altra amministrazione?

Queste eccezioni tolgono molto valore all'aspetto positivo dell'innovazione. Tuttavia, visto che non siamo ancora riusciti a realizzare la riforma della Presidenza del Consiglio — che è la riforma principale, senza la quale la riforma dei ministeri è fatta male anche se viene fatta — bisogna rassegnarsi a trovare una via diversa. In questi ruoli unici presso la Presidenza io vedo, anche se con un po' di ottimismo, l'inizio della riforma della Presidenza del Consiglio. Si comincia a dare corpo effettivo alla Presidenza del Consiglio che, se vuole essere davvero organo di promozione e di coordinamento, deve avere proprie strutture: non può attuare il coordinamento soltanto con le circolari, ma ha bisogno di avere del personale coordinatore. L'istituzione di questi ruoli unici e quindi anche del ruolo della dirigenza presso la Presidenza significa che a questa eletta schiera di funzionari di alta dirigenza, come giustamente l'ha definita il senatore Morlino in Commissione (non si tratta infatti di un calderone ma di una schiera di *élite*), la Presidenza del Consiglio deve poter attingere per sollecitare e dare alle varie amministrazioni capi che siano veramente all'altezza e siano la selezione non di quello che c'è di meglio in un ministero, ma di quello che c'è di meglio in tutto l'apparato dello Stato. Talchè non sarebbe fuor di luogo, ad esempio, che in una materia come l'agricoltura, la cui elaborazione oggi avviene più a Bruxelles che a Roma, un ambasciatore, che avesse acquistato specifica competenza in questa materia, divenisse il direttore generale, ad esempio,

della direzione per la commercializzazione agricola, in quanto potrebbe svolgere questo compito meglio di un funzionario del Ministero dell'agricoltura, privo di esperienze comunitarie.

Non vi sarebbe quindi niente di strano che, ad un certo punto, il Consiglio dei ministri preponesse a questo settore un funzionario del Ministero degli esteri; ma, guarda caso, proprio gli esteri, ad esempio, sono esclusi dalla normativa. Lo stesso dicasi per altri aspetti della questione.

A questo proposito desidererei qualche chiarimento dall'onorevole Ministro, proprio perchè mi pare che l'idea di creare il ruolo unico dei dirigenti non sia priva di un certo interesse. Se non con questa legge, per lo meno in prospettiva, dovrebbe veramente tendersi al ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio, facendo cadere le paratie stagne e il corporativismo dei ministeri. Se, oggi, in un ministero vi sono due posti di direttore generale, questi vengono contesti dai quattro o cinque aspiranti all'interno del ministero stesso, mentre una competenza più alta e specifica, che si trova altrove, non la si può utilizzare privandosi, così, di una esperienza superiore a quella degli aspiranti interni ai quali la scelta è limitata.

Il principio, quindi, non è sbagliato, anzi è ricco di prospettive; forse andava applicato con più coraggio, in modo che il Consiglio dei ministri, chiamato a nominare i direttori generali, ma di fatto oggi a ratificare le proposte dei singoli ministri per il proprio ministero, potesse diventare veramente l'organo di nomina dei direttori generali, a seguito di una valutazione collegiale a livello più alto. Ciò creerebbe anche la caduta di certe concezioni corporative che immeschiniscono e immiseriscono molte volte la pubblica amministrazione in ripicchi ristretti a piccole cerchie.

Nulla da dire, infine, onorevoli colleghi, sull'articolo 9 che non fa che precisare la materia della contrattazione in materia di rapporto economico dei pubblici dipendenti. La formulazione mi pare più precisa: comunque, scaturendo da un accordo intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sin-

dacali, mi pare sia da sollecitare l'approvazione del Parlamento che non farebbe che ratificare qualche cosa che il Governo evidentemente ha ritenuto meritevole di approvazione. Le salvaguardie per quel che riguarda alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego, che non possono che essere devoluti alla legge, ci sono; ma quella parte di materia, nella quale la legge può fare a meno di intervenire, è affidata appunto a decreti governativi, sulla base di accordi sindacali nel frattempo intervenuti.

Infine, invece delle due Commissioni parlamentari consultive previste nel testo del Senato, ne viene mantenuta una sola; ma questa è una conseguenza dell'avere stralciato la parte relativa alla riforma dei ministeri. L'intera materia disciplinata da questa legge passerà al doppio esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali: esame preliminare nel momento in cui lo schema di decreto delegato viene presentato ed esame definitivo nel momento in cui lo schema stesso, ottenuto il parere delle regioni e delle amministrazioni, deve tornare, per la sanzione definitiva, al Consiglio dei ministri. In questo modo si riconosce, al di là dello stretto schema costituzionale, superato dalla realtà dei tempi, il ruolo importantissimo del Parlamento anche in materia di decreti delegati.

Non ho altro da aggiungere. Mi riservo di dare il giudizio sugli emendamenti dopo averne ascoltata l'illustrazione e, soprattutto, mi riservo di ascoltare quello che l'onorevole Ministro vorrà dirci, anche per fugare alcune perplessità che, comunque, non escludono il mio giudizio positivo sul disegno di legge ed anzi mi confermano nella opinione che, ove i tempi dovessero allungarsi troppo, il provvedimento vada approvato così com'è, riservandoci di perfezionarne in futuro alcuni aspetti, che mi sono permesso di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho seguito con estrema attenzione la relazione del collega senatore Agrimi ed ho considerato tutte le perplessità che con il consueto garbo egli ha ritenuto doveroso esporre, perplessità che, provenendo da un esponente del partito di maggioranza relativo, diventano per un rappresentante dell'opposizione motivi di contrarietà. Riteniamo infatti di trovarci nella fattispecie di fronte al classico esempio della montagna che ha partorito il topolino.

Ricordo che fin dall'inizio della legislatura uno dei primissimi provvedimenti che fu sottoposto all'esame della 1ª Commissione, di cui ho l'onore di far parte, fu quello riguardante la riforma burocratica. Si trattava di un unico articolo che stabiliva *sic et simpliciter* la proroga dei termini della delega concessa nelle precedenti legislature al Governo. In Commissione è stato svolto un lavoro faticoso ed approfondito, con la collaborazione di tutti i Gruppi ed anche dei ministri allora in carica, prima l'onorevole Gava, poi l'onorevole Gui. Fu predisposto un progetto di legge che poteva non essere perfetto, come tutte le cose di questo mondo, ma che per lo meno aveva recepito, nel limite delle possibilità di incontro di concezioni diverse ed a volte anche opposte, quello che poteva essere recepito in una materia così difficile e delicata.

La Commissione aveva lavorato per lunghi mesi, c'erano stati sottocomitati, si sono svolte discussioni di carattere dottrinario e pratico. Soprattutto ritenevamo di avere svolto un lavoro che meritasse un certo apprezzamento; ma già per motivi politici in Aula il Governo di allora chiese uno stralcio di una parte e non delle meno importanti del provvedimento. Passato il provvedimento alla Camera dei deputati, ci viene restituito con ulteriori stralci per cui, se si dovesse fare un altro stralcio, rimarrebbe solo carta bianca. Infatti è eufemistico parlare adesso di delega al Governo per la riforma burocratica perchè non c'è più nulla: sarebbe più corretto parlare di delega al Governo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Questo è avvenuto e non so quali ne siano stati i motivi politici; ma, come già i colleghi

del mio Gruppo alla Camera ebbero a rilevare, certamente non si mostra una volontà politica del Governo di portare a termine una polemica su un annoso e decennale problema, qual è quello dell'ammodernamento della pubblica amministrazione, della riforma burocratica.

Dall'unità d'Italia si parla di rammodernare la burocrazia: se ne è parlato prima del fascismo, durante il fascismo e sono 30 anni che se ne parla nel post-fascismo ma siamo sempre allo stesso punto di prima. Sorge il sospetto che tutti i governi in carica, quale che ne sia la colorazione politica, abbiano in definitiva l'interesse a lasciare le cose come stanno, cioè in uno stato di confusione e di imprecisazione.

Quindi di riforma burocratica non mi pare proprio sia il caso di parlare: si parla soltanto di attuazione dell'ordinamento regionale. A nostro avviso, dunque, sarebbe stato molto più corretto che il Governo presentasse un'apposita legge nuova, *ad hoc*, anziché farci trovare in mano qualcosa di striminzito che nulla ha a che vedere con quello che è stato il frutto di un lavoro intenso, responsabile e corretto da parte della Commissione. Con questo ancora una volta, come è avvenuto in altre occasioni, il Parlamento ha dimostrato di sapere lavorare meglio del Governo; lo dico senza offesa perchè anche gli onorevoli ministri fanno parte del Parlamento. Comunque in sede parlamentare, nonostante le opposizioni ed i concetti diversi, si lavora molto meglio che non in sede di Governo; per lo meno come prodotto di una dialettica opposta, vengono fuori dei provvedimenti più corretti sul piano politico, giuridico e tecnico di quelli che vengono sfornati dagli organi governativi. Da questo punto di vista possiamo dire che avere approvato, alla vigilia delle elezioni amministrative, soltanto le norme in esame — lo ha già detto l'onorevole Pazzaglia alla Camera — non può che essere considerato un espediente elettoralistico (*absit iniuria verbis*).

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio*. Spieghiamo in quella sede, nonostante la brevità del dibattito, come e perchè questo era avvenuto.

L A N F R È . Non ero presente, quindi non posso saperlo.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio*. Ha detto che è stato un espediente elettoralistico.

L A N F R È . Questa è un'obiezione valida come tutte le altre perchè si è approvato in tutta fretta soltanto quello che riguardava l'ordinamento regionale alla vigilia di elezioni amministrative; poteva dare la sensazione che ci si preoccupasse solo di quelle. In questo senso ho parlato di espediente elettoralistico ed ho aggiunto: *absit iniuria verbis*. Dato che in quel momento la prospettiva era quella, non c'era nulla di male, però si è data una sensazione di fretteolosità e di trascuratezza nell'affrontare problemi fondamentali e importanti.

L'onorevole Ministro deve darmi atto di questo. Con ciò non voglio fare — l'ho detto prima — un appunto offensivo all'attuale Governo. Le circostanze potevano dettare questa linea di condotta, non c'era nulla di male; comunque si è data la sensazione di avere approvato in fretta ciò che rifletteva la consultazione elettorale imminente. Questo poteva dare una sensazione di espediente, mentre, a nostro avviso, era altrettanto importante affrontare e risolvere i problemi che si trascinavano da prima ancora dell'istituzione delle regioni. Ella è maestro in materia e sa che subito dopo il 1965 sono sorti quei problemi che dopo circa 10 anni ancora nessuno ha risolto. Invece era la prima volta che in sede di Commissione si faceva per lo meno un tentativo serio per risolvere il problema. Non era nulla di perfetto, per carità, ma era un tentativo serio.

Data questa situazione e con la riserva di prendere la parola anche durante la discussione degli emendamenti, debbo dire che non possiamo votare a favore di questo disegno di legge perchè è incompleto e contraddittorio. Non ha senso, a nostro avviso, il permanere dell'articolo 7 se viene stralciata tutta la parte relativa alla riforma dei ministeri — che è ritenuta da noi fondamentale — mentre, come ha già rilevato il relatore, il punto di partenza deve essere costi-

tuito proprio dalla riforma della Presidenza del Consiglio e degli altri ministeri, che dovrebbe essere il *prius* rispetto a tutto il resto.

Quindi l'articolo 7, dato lo stralcio dell'articolo 2, a nostro avviso, non ha senso, ragion per cui proporremo, stralcio per stralcio, ove l'articolo 2 non venga ripristinato, la soppressione dell'articolo 7.

Siamo contrari anche, come ho già detto in Commissione, al punto 5 dell'articolo 1 perchè riteniamo che, trattandosi di rapporti tra Stati sovrani, tale sovranità non può essere trasferita alle regioni che Stati sovrani certamente non sono, secondo la dottrina più accreditata, pur godendo di ampia autonomia.

Quindi, riservandomi di riprendere la parola in sede di dichiarazione di voto, ritengo che questo provvedimento non risolva il problema per quanto riguarda la riforma burocratica. Sarebbe stato più corretto presentare un nuovo disegno di legge riguardante norme per l'attuazione del decentramento regionale rimandando a un secondo momento l'esame della riforma burocratica perchè tutto quello che riguarda la riforma burocratica è stato stralciato ed è rimasta qualche norma monca che non ha motivo di essere.

Pertanto, a meno che nel corso della discussione non vengano approvati gli emendamenti da noi presentati, nel qual caso potremmo rivedere la nostra posizione, non possiamo votare la delega al Governo perchè ciò implicherebbe, fra l'altro, una fiducia verso lo stesso Governo che, come abbiamo dimostrato in sede di votazione sulla fiducia, noi non possiamo nutrire. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dopo tre anni di discussioni nel Parlamento e nel paese sulle norme contenute in questo disegno di legge, è difficile dire cose nuove anche perchè rischieremmo di riecheggiare in modo inadeguato le molte cose nuove che clamorosamente ha detto su questa materia il paese con il voto del 15 giugno.

Vorrei solo accennare, a questo proposito, ad un aspetto della situazione scaturita da questo voto, e cioè al successo e al consolidamento nella coscienza popolare del ruolo delle regioni e delle autonomie locali, successo e consolidamento che ravvisiamo in particolare nella formazione, avvenuta in seguito ai risultati delle elezioni del 15 giugno, nelle regioni, nelle province e nei comuni, di un quadro politico diverso e articolato rispetto al quadro politico nazionale. Ciò può spaventare solo i nostalgici del centralismo, dell'autoritarismo e della conservazione. Costoro insistono nella ridicola tesi secondo la quale le autonomie servirebbero a disgregare lo Stato e non si accorgono che sempre più è destinato a prevalere il dato positivo delle autonomie, quello cioè della costruzione di uno Stato nuovo, dello Stato configurato nella Costituzione repubblicana, rispetto al dato negativo della crisi, del superamento del vecchio Stato centralizzato. Abbiamo sempre combattuto contro la forzata omogeneizzazione degli schieramenti a livello locale e regionale non solo e non tanto seguendo la logica di un partito di opposizione alla ricerca di più ampi spazi politici, ma soprattutto perchè in essa vedevamo una negazione dei valori costituzionali di autonomia; e siamo oggi per uno sviluppo pieno delle autonomie costituzionali che comporti anche una articolazione degli schieramenti corrispondente a rapporti di forza e a impostazioni programmatiche mutevoli nelle diverse situazioni locali, perchè consideriamo tutto ciò condizione essenziale di un nuovo modo di fare politica, di un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, tra le forze politiche e la società.

L'approvazione definitiva di questa legge costituirà dopo il 15 giugno un importante riconoscimento da parte del Parlamento nazionale dei principi di autonomia, dell'accresciuto ruolo politico e costituzionale delle regioni, delle quali si devono completare le attribuzioni fino a farle corrispondere pienamente alle norme costituzionali, e delle autonomie locali, verso le quali questa legge può inaugurare una inversione della negativa tendenza restrittiva e soffocatrice che

finora è prevalsa nell'azione degli organi centrali dello Stato.

Consentiteci dunque di considerare significativa e di buon auspicio la coincidenza temporale tra questo nostro dibattito e il processo in corso di formazione di nuovi rapporti autonomistici e di nuovi schieramenti nei comuni, nelle province e nelle regioni.

Ciò premesso, vorrei ripercorrere sommariamente il lungo dibattito svoltosi per tre anni su questa legge per mettere in evidenza un filo conduttore principale di esso, cioè la necessaria connessione tra il completamento dell'ordinamento regionale e la riforma dell'apparato centrale dello Stato. Su questo stesso argomento molto opportunamente il relatore senatore Agrimi ha attirato già l'attenzione della nostra Assemblea.

Ricordo che all'origine il disegno di legge n. 114 era solo una legge per la riforma dell'apparato centrale dello Stato, una delega al Governo per la riforma dei ministeri. Si dava per scontato, nel quadro arretrato del centro-destra, che i poteri regionali fossero ormai per sempre definiti e racchiusi negli angusti decreti delegati del gennaio 1972. Restava l'impegno di riformare i ministeri. Ma intanto il Governo varava la sua controriforma, i decreti sulla dirigenza. Da quel momento le scelte compiute per consolidare un determinato assetto della dirigenza statale imperniato su strutture ministeriali consolidate, di cui i ruoli dei dirigenti erano il coronamento e la garanzia di continuità e di stabilità, sono divenute il principale punto di riferimento per valutare la reale possibilità e le prospettive di una effettiva ripresa del processo di decentramento dello Stato.

Senza riprendere l'ampia discussione sull'assetto della dirigenza fatta in diverse occasioni in quest'Aula, ricordo soltanto che il Senato ha avuto l'occasione di esprimere solennemente un voto di censura sull'operato del Governo a questo proposito e che questo voto — voglio sottolinearlo — deve ancora avere il seguito di una revisione legislativa, necessaria, indispensabile, se è vero che devono instaurarsi nuovi rapporti tra le forze politiche basati sul rispetto pieno del-

le garanzie costituzionali e in particolare sulla rivalutazione del ruolo del Parlamento.

Proponendo sin dal 1973 il tema dell'ampliamento delle funzioni regionali in stretta connessione con quello della riforma dei ministeri e della riapertura della questione dei dirigenti, che mai abbiamo considerato risolta, confortati in questo dal voto di censura espresso dal Senato, ci siamo battuti per rimettere in movimento un assetto istituzionale che solo le forze conservatrici potevano considerare definitivo e che il voto popolare del 15 giugno ha scosso vigorosamente.

Vi è in questa legge un'ampia delega al Governo per i nuovi trasferimenti di funzioni e deleghe alle regioni. Questa delega legislativa fu per noi, in un determinato quadro politico e per un determinato contenuto che essa aveva assunto, un motivo di pregiudiziale opposizione. Ci opponemmo alla delega al Governo non solo per i motivi generali della mancanza di un rapporto di fiducia da parte nostra nei confronti del Governo — però riconosciamo che questo motivo di carattere generale dovrebbe indurci, se fosse applicato schematicamente, a rifiutare sempre e sistematicamente ogni delega al Governo, cosa che mai noi abbiamo considerato ragionevolmente o politicamente opportuna — ma soprattutto perchè a quella delega non si accompagnava una effettiva revisione dell'impianto dei ministeri e un riesame delle condizioni negative create dal decreto sulla dirigenza. Restiamo convinti che il Parlamento potrebbe delineare i compiti delle regioni e trasferire o delegare direttamente ad esse funzioni dello Stato senza affidarsi alla delega legislativa al Governo. Ma non è solo questo il problema, è, lo ripeto, il contenuto della delega che non ci poteva trovare concordi, finchè non ci fossero state garanzie effettive di mutamento della struttura ministeriale. Vi sarebbe stato altrimenti il rischio che il nuovo trasferimento si risolvesse nella ricerca di modesti e particolari ritagli di competenze nel corpo di ministeri sostanzialmente immutati nella loro struttura tradizionale e che ancora una volta quindi sulle intenzioni regionalistiche della stessa maggio-

ranza o di gran parte di essa prevalessero le resistenze burocratiche e la volontà di quei gruppi politici, di quegli uomini di Governo che preferiscono restare ancorati a un vecchio modo di governare. Occorre invece una modificazione qualitativa dei rapporti fra Stato e regioni, sia per estendere il decentramento dello Stato, sia per combattere quella deformazione amministrativa delle regioni che lo stesso senatore Morlino, prima delle elezioni del 15 giugno, ebbe modo di individuare e di contestare molto efficacemente e molto opportunamente; e salvaguardare quindi le ragioni più profonde e valide della riforma regionale che deve condurre a un effettivo cambiamento di tutto lo Stato e non all'aggiunta di nuovi enti al vecchio corpo inefficiente e corrotto della macchina centralizzata.

Confidiamo che la delega relativa ai trasferimenti di nuove funzioni alle regioni possa avere efficacia qualitativa e non abbia ad essere confinata nei ristretti limiti cui prima facevo riferimento; confidiamo in modo particolare, ben più che in una fiducia verso il Governo, che non possiamo avere, nella efficacia dell'intervento delle regioni, particolarmente dopo la rinnovata forza data al movimento autonomista e alle regioni stesse dal voto del 15 giugno, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che avranno la possibilità, grazie alle disposizioni dell'articolo 8 di questa legge, di assolvere un importante compito di discussione e di confronto con il Governo sulla stesura dei decreti delegati.

Abbiamo chiesto per questi motivi sia qui che alla Camera di modificare le norme del disegno di legge relative ai ministeri per introdurre principi di effettivo rinnovamento e decentramento e prima di tutto per creare la possibilità di una differenziazione del modello organizzativo dei ministeri, di una mobilità del personale, di una qualificazione effettiva delle funzioni dei dirigenti e di tutta la pubblica amministrazione, tutte cose che consideriamo premesse necessarie perchè il decentramento possa essere effettivo ed ampio.

La risposta a queste nostre richieste è stata negativa. Ma non a caso proprio questo

problema è stato al centro dello scontro e del dibattito politico alla Camera dei deputati. È stata infatti riconosciuta anche dalla maggioranza e dal Governo l'inadeguatezza delle norme contenute nel testo varato dal Senato col nostro voto contrario, relative ai ministeri, ma non si è giunti alla giusta conclusione, che sarebbe stata quella di modificare quelle norme in modo coerente con le premesse regionaliste poste nel pur migliorato articolo 1 della legge. Si è deciso invece lo stralcio.

Ma un parziale, inadeguato e pur significativo riconoscimento della connessione inevitabile fra decentramento regionale e riforma dei ministeri vi è stato quando si è introdotto l'articolo 7 che istituisce il ruolo unico dei dirigenti. Consideriamo positiva questa norma per quanto abbiamo già detto. Essa dà la possibilità di una revisione delle condizioni create dal decreto sulla dirigenza del 1972 e con ciò può consentire finalmente al Governo di tener conto del voto di censura espresso dal Senato. La norma consente inoltre di introdurre principi nuovi di qualificazione della dirigenza, di mobilità del personale dirigente, di differenziazione dei modelli organizzativi dei ministeri. Essa, come ha detto il relatore alla Camera dei deputati, onorevole Olivi, può consentire nel funzionamento della dirigenza statale « di mettere in risalto più i processi orizzontali di interazione che quelli verticali di influenza a base autoritativa ». E chiunque sappia come il principio gerarchico e autoritativo sia connaturato alla struttura della pubblica amministrazione italiana fin dalle origini può valutare tutta l'importanza di questa modificazione. Possiamo andare per questa via verso il superamento di un'amministrazione basata su prerogative protette da ruoli rigidi e avvicinarci a un'amministrazione moderna, democratica ed efficiente, a un'amministrazione per scopi, strumento flessibile di una gestione programmata dei pubblici poteri.

Sarebbe stato più coerente, certo, evitare l'esclusione di alcuni ministeri da questa norma, esclusione ispirata dall'evidente preoccupazione di salvaguardare alcune posizioni particolarmente eminenti nel cam-

po della dirigenza come quelle degli ambasciatori, dei prefetti, dei più alti gradi del Ministero della difesa. Ma ciò nonostante questa norma è tutto quanto rimane nella legge per salvaguardare quel principio di contestualità della riforma dei ministeri col decentramento alle regioni che è per noi essenziale condizione di effettivo rinnovamento. Comprendiamo che questa norma può porre problemi anche difficili in sede di attuazione, ma poichè si tratta di una delega il Governo ha tutta la possibilità di meditare, di approfondire, di misurare.

Comprendiamo che questa norma coinvolge altri problemi, come ad esempio l'ordinamento delle carriere direttive che sono come la piattaforma su cui poggia, con essa organicamente collegandosi, l'alta dirigenza, una piattaforma che non può non essere investita da una revisione così profonda dell'assetto della dirigenza, ma non dobbiamo dimenticare che davanti alla Camera dei deputati è rimasto aperto il dibattito sui problemi dell'ordinamento dei ministeri e che in quella sede si potranno valutare e risolvere problemi di questa natura. Anzi cogliamo l'occasione di questa discussione per sollecitare il Governo a mantenere rigorosamente e rapidamente l'impegno assunto davanti alla Camera dei deputati di discutere ed approvare presto le norme stralciate da questo testo.

Altrettanto positive consideriamo norme come quelle dell'articolo 6 e dell'articolo 9 che introducono importanti principi innovativi nell'ordinamento del personale statale e nei suoi rapporti con l'amministrazione. Come ha detto ancora, positivamente a mio avviso, l'onorevole Olivi, nel dibattito alla Camera dei deputati, si tratta non certo di soluzioni definitive ma di « segni » di un cambiamento « i cui effetti immediati non possono non incidere nel nuovo modello burocratico ministeriale e il cui attuarsi non può essere senza conseguenze nel nuovo modo di essere dell'organizzazione e dell'azione amministrativa ». E poichè riteniamo che un nuovo modello burocratico debba essere formato e che un nuovo modo di essere dell'organizzazione e dell'azione amministrativa sia essenziale conseguirlo rapidamente,

non possiamo che apprezzare il significato di queste norme. È bene dunque che oggi queste norme siano riconfermate dal voto definitivo del Senato ed è bene che le perplessità e le riserve espresse in Commissione dal rappresentante del Governo siano state rimosse, perplessità e riserve che ci avevano molto sorpreso anche perchè il Governo stesso era stato il proponente di quelle norme. Avremmo considerato un'opposizione pregiudiziale all'approvazione di queste norme come appartenente a quella stessa sfera di idee e di sentimenti politici che per trenta anni hanno vanificato la riforma burocratica, che per venti anni hanno ritardato la nascita delle regioni, che tante volte si sono imposti alla stessa volontà collegiale del Governo, trascinando il potere politico ad assumere decisioni gravi e sbagliate, come ad esempio certe restrizioni poste nei decreti di trasferimento alle regioni o l'impostazione stessa dei decreti sulla dirigenza.

Non abbiamo mai accettato e respingiamo anche in questo momento la valutazione, per noi riduttiva ed errata, di queste resistenze come provenienti principalmente da una classe burocratica ancorata alla difesa o protesa alla conquista di posizioni particolari di privilegio. Al contrario, abbiamo sempre messo l'accento sulle responsabilità politiche di quei governi e di quei ministri che hanno voluto e sollecitato queste resistenze per affermare un modo di fare politica tutto imperniato sui feudi di un potere disarticolato per settori, atomizzato in clientele, racchiuso in centri burocratici sempre più distaccati dalla vita e dalle aspirazioni del popolo.

L'approvazione di queste norme è dunque un atto di sovranità e di democratico comando da parte del Parlamento e del Governo in un campo che troppo spesso è stato riservato al prevalere di interessi particolari e di gruppo.

Per tutto quanto ho detto siamo favorevoli all'immediata approvazione definitiva della legge, pur mantenendo le nostre riserve sull'uso della delega legislativa per il trasferimento di funzioni alle regioni. Non intendiamo quindi presentare emendamenti alla legge perchè quelli che dovremmo presentare

potrebbero tendere solo a modifiche radicali, non compatibili col punto cui è giunto attualmente l'iter parlamentare: per esempio, dovremmo tendere a ripristinare norme relative alla riforma dei ministeri, cosa che faremo invece nell'altro ramo del Parlamento quando — ci auguriamo molto presto — esamineremo le norme stralciate. Per il resto, anteponiamo all'esigenza di miglioramenti quella di evitare il ritorno della legge alla Camera per un'ulteriore lettura. Per questi stessi motivi non accetteremo emendamenti alla legge, eventualmente proposti da altri Gruppi.

Ci auguriamo che tutte le forze politiche democratiche, pur muovendo da diversi punti di vista, concorrano a concludere positivamente, con l'approvazione definitiva in quest'Aula, la lunga discussione di questa legge che ha accompagnato finora l'intero corso della VI legislatura. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, onorevoli senatori, in ordine al disegno di legge n. 114-B il Gruppo liberale ritiene di dover confermare il giudizio negativo che già nella seduta del 26 luglio 1974 il defunto senatore Francesco Arena ha espresso in un suo lucido ed interessante intervento.

Anche se l'altro ramo del Parlamento ha restituito al Senato il disegno di legge emendato nella massima parte, con lo stralcio degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e con la soppressione di numerose norme degli articoli 1, 8 e 9, permangono sempre perplessità ed incertezze tali da confermare i liberali nel loro convincimento che le norme in questione non possono non creare confusioni, contrasti e controversie tra gli organi dello Stato e le regioni interessate.

Sarebbe stato più utile, una volta imboccata la via degli stralci, delle soppressioni e delle modifiche invitare il Governo a proporre al Parlamento una nuova ed organica normativa facendo tesoro delle osservazioni e delle critiche espresse nelle due Camere

dai vari Gruppi politici e dei suggerimenti proposti dagli organi regionali.

Nel testo emendato all'articolo 1, ove viene sancita la possibilità di trasferire alle regioni anche materie che prevedono una disciplina unitaria, di fatto si inserisce un elemento di confusione nel nostro ordinamento giuridico e, quel che è più grave, in modo permanente.

A tale proposito basta rilevare che il trasferimento alle regioni dei poteri dello Stato in merito all'attuazione dei regolamenti e delle direttive della CEE, è una violazione del principio per il quale spetta esclusivamente allo Stato il compito di attuare accordi ed obblighi internazionali.

È positivo il fatto che l'altro ramo del Parlamento ha stralcioato gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 perchè le materie in essi trattate, quali il riordinamento dei ministeri, delle amministrazioni e delle aziende autonome, nonché quelle relative alla disciplina delle carriere degli impiegati civili tecnici ed impiegati dello Stato, alla revisione degli organici dei predetti, all'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati e degli operai dello Stato e delle aziende autonome, sono così complesse che meritano un esame approfondito. Si fanno voti, a tale proposito, che le materie, così diverse e talora contrastanti possano essere preventivamente trattate dagli organi competenti prima che ne sia nuovamente investito il Parlamento.

In merito poi agli articoli 7 e 9 nella nuova formulazione adottata dalla Camera dei deputati il Gruppo liberale conferma quanto è stato espresso in Commissione e cioè che i due articoli dovrebbero essere stralciati per le difficoltà anche di carattere tecnico-amministrativo insite nelle materie trattate.

Infatti l'articolo 7 del disegno di legge sopra citato prevede un riordinamento della carriera direttiva su ruoli distinti in relazione ai livelli funzionali. È questo un problema, insieme all'altro previsto nello stesso articolo, e riguardante la mobilità del personale di cui trattasi, che deve necessariamente essere esaminato nel contesto generale della ristrutturazione dei ministeri, dell'or-

dinamento della Presidenza del Consiglio e del riordinamento dell'intero apparato amministrativo conseguente al decentramento istituzionale.

L'articolo 9 dello stesso disegno di legge prevede per tutti i dipendenti civili dello Stato, esclusi quelli appartenenti alla cosiddetta « alta dirigenza » (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), la contrattazione triennale per stabilire il trattamento economico di attività. Tale normativa appare restrittiva rispetto a quella attuale e non esclude dalla contrattazione triennale funzionari investiti di funzioni ispettive o aventi qualifiche direttive, con rilevanza anche esterna. Anche questo problema deve essere necessariamente esaminato nel contesto del quadro generale della riforma della pubblica amministrazione e del riordinamento dei ministeri, allo scopo, tra l'altro, di non creare nuovi moduli organizzativi del personale dello Stato in questione che dovessero poi risultare in contrasto con la riforma e con gli interessi della pubblica amministrazione.

Nel suo complesso, pur nel suo tormentato iter parlamentare, il testo e potremmo dire il nuovo testo del disegno di legge n. 114-B, appare fortemente confusionario e pregiudizievole per l'esercizio dei propri poteri da

parte degli organi centrali dello Stato per cui i senatori liberali, pur compenetrandosi della urgente necessità di regolamentare tutte le materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, non possono dare il loro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Oliva. Ne ha facoltà.

O L I V A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, debbo dire con sincerità che la prospettiva di vedere finalmente approvato questo testo (che darà modo alla Commissione per le questioni regionali, di cui ho l'onore di essere presidente, di perfezionare un processo legislativo che da troppo tempo ormai attende la conclusione) mi riesce particolarmente gradita.

Non entrerò, per il momento, nel merito degli emendamenti proposti dai colleghi socialisti, pur esprimendo la speranza che, a parte la preannunciata opposizione del Gruppo comunista a qualsiasi nuova richiesta di emendamento, subentri la persuasione che alla fin fine è opportuno evitare un'ulteriore *manche* di *ping pong* tra la Camera e il Senato, in questo iter legislativo che è già durato troppo a lungo.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue **O L I V A**) . È vero che — attraverso il doppio esame — si è arrivati a migliorare sostanzialmente la situazione che si presentava all'inizio di questa legislatura dopo la decadenza delle precedenti deleghe, ma è anche vero che in questo modo è passato molto tempo: e gli onorevoli colleghi della Commissione sanno quante volte mi sono permesso di esprimere obiettivamente il disappunto per il fatto che il passare del tempo, anche contro le nostre migliori intenzioni, contribuisce a consolidare pericolosamente la persistenza di uffici ormai superflui e l'applicazione di costoso personale a

funzioni ormai superate o trasferite, senza che il Parlamento portasse avanti lo strumento legislativo della delega per una effettiva e costruttiva riforma della pubblica amministrazione.

Questa legge arriverà comunque in porto (almeno lo spero) largamente alleggerita; ed è più la materia che è rimasta per strada che quella che arriva alla conclusione. È rimasta in piedi la parte certamente più che matura: quella riguardante il trasferimento e la delega delle funzioni amministrative; mentre abbiamo perduto per via le norme riguardanti l'azione amministrativa e la

delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, che è stata stralciata.

Ora è inutile piangere sul latte versato; però si presenta al Parlamento un compito particolarmente impegnativo, che è quello di non lasciare ulteriormente incancrenire questa situazione. Che il funzionamento dello Stato sia diventato sempre più carente per questo processo di continuo accantonamento di cose nuove, di idee e di assetti nuovi e moderni, credo che tutti possano constatarlo, anche senza fare dell'autolesionismo. Il Parlamento non può illudersi di poter meditare ancora lungamente sopra questi temi. Io mi permetto di formulare alla buona volontà di tutti i colleghi del Senato e dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento l'invito e l'augurio di trovare — nella collaborazione dei più appassionati alla materia — quel metodo di lavoro e quella concentrazione di idee e di atteggiamenti che possono portare a maturazione anche le norme riguardanti la riforma. Non si dimentichi che le prime leggi di delega avevano prevista la contestualità della riforma e del trasferimento delle funzioni alle regioni, nell'esatta concezione logica di una integrazione inevitabile tra il processo che avrebbe dato alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di loro competenza e la conseguente riforma degli organi centrali e periferici dello Stato.

Dobbiamo tuttavia ammettere che, in quel momento, la riforma dello Stato si concepì in termini di sola riduzione, di solo risparmio; e tutti voi, onorevoli colleghi, ricorderete che, nella lunga attesa dell'attuazione delle regioni, vi furono ripetuti tentativi di dimostrare che le regioni, attuandosi, avrebbero potuto produrre un risparmio di uffici, di personale, di spese; e si fecero su questo tema calcoli diversi su cifre di più o meno buona intenzione. L'intento era quello di legare la riforma al trasferimento delle funzioni per vincere quelle resistenze (che in realtà erano politiche ma che potevano apparire anche finanziarie) secondo le quali l'attuazione delle regioni avrebbe significato un troppo grosso sforzo finanziario in più per lo Stato.

I termini della spesa sono ormai talmente mutati da allora, che oggi sarebbe difficile stabilire se in realtà vi è stato un risparmio o se vi è stata una maggiore spesa. Certo, il problema della finanza regionale resta aperto; e lo ricordo qui di passata, anche se il ministro Morlino è solo indirettamente il responsabile di questo aspetto. Ma essendo un po' l'avvocato delle regioni — non un avvocato di parte, ma di consulenza e di lungimiranza — egli non potrà non farsi carico di una fondamentale riflessione: che le regioni, avendo ereditato dallo Stato non semplici funzioni amministrative ma la vicarietà dei poteri legislativi in determinate materie, solo marginalmente hanno poi potuto ottenere dallo Stato quei finanziamenti straordinari che lo Stato, nonostante il cronico *deficit* del suo bilancio, si è potuto assicurare col debito pubblico per affrontare problemi particolari e straordinari, come lo fu il piano verde in agricoltura e come lo furono i vari piani che, di tanto in tanto, sopraggiunsero ad alleggerire la situazione di bisogni straordinari ed a mobilitare settori stagnanti. Le regioni invece, pur avendo competenza e responsabilità piena in materia di agricoltura, di lavori pubblici di interesse regionale, di urbanistica eccetera, nulla possono permettersi di straordinario, anche se necessario ed urgente, perchè a loro volta debbono dipendere dalle assegnazioni di bilancio dello Stato.

Tornando al testo approvato dalla Camera, dobbiamo dire che — almeno per quanto riguarda il completamento dell'attuazione regionale — le norme che stiamo per approvare ci portano ben più in là delle iniziali speranze. Alla scadenza della prima delega (giugno 1972) ci si trovò infatti con un trasferimento molto incompleto delle funzioni statali. Per quanto poi riguardava gli enti pubblici complementari all'attività dello Stato, la legge di delega non aveva neppure espressamente previsto la possibilità del trasferimento. Nel progetto governativo che prese il numero 114 di questo Senato, di nuovi trasferimenti non si parlò neanche più, essendosi limitato il Governo a chiedere il rinnovo della delega per la riforma della pubblica amministrazione.

È dunque evidente che, a parte le osservazioni già fatte dal senatore Modica, l'inizio di questa legislatura trovò tutt'altro che una partita chiusa perchè molte funzioni esercitate da enti nazionali non avevano potuto essere materialmente distribuite tra le regioni per mancanza di delega.

La prima preoccupazione del Senato fu quindi quella di prendere in mano l'articolo di cui era costituita la 114 per portarlo a maggiore completezza, integrandolo soprattutto con quell'aspetto pregiudiziale che si è man mano evidenziato alla nostra attenzione attraverso l'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione per le questioni regionali ed iniziata — per dire il vero — su tutt'altro argomento, sull'argomento cioè dei modelli organizzativi da scegliere come base più moderna per la riforma della pubblica amministrazione. L'indagine, per esigenze razionali, sfociò ben presto nella segnalazione della necessità di una ripresa immediata dell'attività legislativa per quanto riguardava il completamento dei trasferimenti delle funzioni amministrative alle regioni, anche per quei trasferimenti che, in un momento di non sufficientemente meditata riflessione, erano stati bensì operati in modo da riscuotere il consenso della Corte costituzionale, ma che indubbiamente avevano riservato allo Stato in modo disorganico irrazionali fette di funzioni di competenza regionale, incidendo gravemente sulla possibilità delle regioni di organizzare il proprio lavoro e i propri uffici in modo da assumere la piena responsabilità politica delle funzioni che, per volontà della Costituzione, avrebbero dovuto passare ai loro amministratori.

L'articolo 1, che la Camera ha modificato (ma non sostanzialmente) rispetto al testo del Senato, introducendo miglioramenti che non posso che apprezzare, permetterà finalmente al Parlamento ed al Governo, legati da un vincolo di collaborazione in seno alla Commissione per le questioni regionali, la realizzazione di un nuovo rapporto con le regioni, in una visione nuova che è particolarmente significativa all'inizio della nuova legislatura.

È questa una delle ragioni per cui non posso che rallegrarmi di questa approva-

zione; non tanto, senatore Modica, perchè essa viene dopo il 15 giugno, ma perchè coincide con l'inizio della seconda legislatura regionale, e questo avrà un grande valore per tutte le regioni, indipendentemente dal colore dei loro amministratori, perchè tutte avranno maggiori possibilità operative, nel quadro della realizzazione di quello Stato democratico che evidentemente non è monopolio di nessuno, e quindi neanche della parte del senatore Modica.

Sui miglioramenti si è già fermato il relatore in senso positivo. Vorrei sollevare solo un piccolo allarme, là dove alla lettera c) dell'articolo 1 si è ritenuto di modificare il testo del Senato, che pareva invece contenesse una grossa conquista. Vi si parlava infatti di delegare alle regioni le funzioni amministrative statali nelle materie « connesse ». La Camera ha ritenuto di togliere questa qualificazione (che invece era stata rivendicata in tutte le consultazioni con le regioni) per affermare invece la generica necessità di rendere possibile l'esercizio organico, da parte delle regioni, delle funzioni trasferite o già delegate. L'allarme che voglio sollevare è che non si deve pensare con questo di costruire l'organicità delle regioni a spese della organicità dello Stato! Alcune delle funzioni esercitate attualmente dallo Stato verranno infatti tolte allo Stato e delegate alle regioni per dare — si dice — organicità all'opera delle regioni e questo sembra giusto, a condizione peraltro che, per dare organicità alle regioni, non si finisca per disorganizzare l'esercizio delle funzioni dello Stato. Non deve esserci — insomma — una prevalenza, una specie di rapporto preferenziale (come si usa dire correntemente oggi) a favore delle regioni, bensì un giusto equilibrio ed una giusta distribuzione di competenze razionalmente organizzate, in modo che vi sia organicità sia da parte delle regioni che da parte dello Stato. Non si può sopprimere o alterare l'organicità delle funzioni dello Stato per amore esclusivo o preferenziale delle regioni. E soprattutto si ricordi che non si tratta di funzioni che vengono « trasferite » ma di funzioni che vengono « delegate » e che quindi giuridicamente rimangono nella responsabilità politica dei ministeri competenti per materia, che ne ri-

spondono al Parlamento come di funzioni amministrative proprie. Penso peraltro che il mio allarme, dettato da scrupolo, si rivelerà infondato e che in linea pratica, attraverso la sua attività, la Commissione per le questioni regionali saprà suggerire le soluzioni ed i temperamenti reciprocamente utili ad evitare esondazioni dall'una o dall'altra parte.

Mi soffermerò ora sulla lettera a) dell'articolo 1. Da parte dei regionalisti più avanzati questa norma è stata intesa quasi come una invasione o una intrusione del legislatore nel campo delle materie riservate alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione: ed è quella in cui, usando un termine che deve essere letto nel suo pieno significato, è detto che il Governo avrà delega per « attribuire » — non « trasferire », non « delegare » — direttamente alle province, ai comuni e alle comunità montane quelle funzioni amministrative che, pur nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, possano ritenersi « di interesse esclusivamente locale ».

È evidente che, nelle materie non comprese nell'articolo 117 citato, lo Stato ha ed ha sempre avuta la possibilità di « attribuire » nuove funzioni agli enti locali. Quanto alle materie riservate invece alle regioni, soccorre la stessa lettera della Costituzione, al successivo articolo 118, che — sia pure per funzioni esclusivamente locali — consente allo Stato di attribuire direttamente alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni che, diversamente, dovrebbero intendersi « trasferite » alle regioni.

Quale la *ratio legis* di questo apparente favore agli enti locali? Evidentemente quella di garantire a tutti i cittadini, a qualunque regione appartengano, una fondamentale uniformità di rapporti e di servizi, tanto più necessaria ed opportuna in quanto ogni regione presenterà invece, particolarmente nell'ambito legislativo, una varietà di soluzioni e di provvidenze che potrebbe disorientare i cittadini da luogo a luogo. Nessun dubbio infatti che, nell'ambito dei principi generali, ogni regione potrà adottare leggi anche diverse e disparate l'una dall'altra. Ma non sarebbe ugualmente comprensibile una organizza-

zione disparata e fortemente differenziata dei comuni, delle province e delle comunità montane, come potrebbe avvenire lasciando l'iniziativa alle sole regioni, le quali — utilizzando più o meno ampiamente o non utilizzando affatto i previsti strumenti della delega e della subdelega di funzioni — potrebbero condurre ad una situazione di eccessivo disagio per il cittadino.

È invece proprio al cittadino che si guarda attraverso questa legge. Tante volte il legislatore è accusato di dimenticare il paese reale; e ciò avverrebbe anche se dimenticassimo l'esigenza del buon ordine e di un'agevole comprensione dei cittadini. Tutti vogliamo un modello di Stato diverso da quello di prima, meno autoritario, meno accentrato, e vogliamo un ruolo delle regioni maggiormente partecipativo: ma tutte queste sono esigenze strumentali, che devono essere finalizzate ai bisogni ed alla utilità del cittadino. Questa è la pietra di paragone; e questa pietra di paragone esige che, accanto alla varietà degli atteggiamenti delle singole regioni, vi sia per tutti una base di comune riferimento, una certezza di diritti e di funzioni, opportunamente distribuiti tra Stato, regioni ed enti locali, nel modo che i decreti delegati avranno la funzione di tradurre in pratica sulla base della legge che domani approveremo.

Debbo ancora rilevare la significativa soluzione data, con l'ultima parte dell'articolo 1, ad un delicato problema; al caso cioè in cui le regioni (una volta riconosciute loro le funzioni amministrative nelle materie di loro competenza anche per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti della CEE e l'attuazione delle direttive comunitarie fatte proprie dallo Stato con leggi nazionali di principio) trascurino il loro compito e non provvedano tempestivamente, con pericolo di pregiudizio per l'economia nazionale, agli adempimenti loro affidati. È evidente che il punto delicato della questione stava e sta nel meccanismo della sostituzione: sostituzione che non può che essere operata dallo Stato in quanto è lo Stato che a sua volta, sul piano diplomatico e internazionale, è responsabile verso la Comunità della inadempienza alle regole comunitarie. La delicatezza

za della situazione, che potrebbe risolversi in una prova di forza tra la regione inadempiente e il Governo che subentra e sostituisce l'attività regionale, ha suggerito di ricorrere ai buoni uffici della Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla quale il Governo dovrà chiedere il parere ogni volta che intenda riparare alla presunta inattività degli organi regionali. Solo dopo questo parere, riconosciuta l'urgenza di provvedere, lo Stato potrà fissare alla regione un congruo termine a provvedere e, scaduto questo termine, potrà sostituirsi ad essa.

Dal complesso della legge, così come ci è pervenuta dalla Camera, rilevo anch'io con sincero dispiacere (come ha fatto il relatore senatore Agrimi, che mi permetto di elogiare per la sua perfetta ed ormai annosa pratica di questa materia) la scomparsa di tutta la materia riguardante le regioni a statuto speciale. Nella passata legislatura, come in questa, fu costante la preoccupazione della Commissione per le questioni regionali di ricordare al Governo la necessità di affrettare i tempi di una completa attuazione delle norme statutarie delle regioni a statuto speciale, onde evitare ciò che invece si sta verificando, più o meno marginalmente, ma qualche volta anche sostanzialmente: il caso cioè di competenze e funzioni che sono già passate, o non sono ancora passate ma presto lo saranno, o saranno delegate, alle regioni a statuto ordinario, in misura tale da attribuire loro una sfera complessiva di operatività più ampia, in alcuni casi, di quella finora riconosciuta a determinate regioni a statuto speciale, persino in materie che alle regioni a statuto speciale sono attribuite a livello istituzionale più alto che non alle regioni a statuto ordinario.

È prevalso tuttavia — e non vi è dubbio che ciò sia avvenuto per conclamato desiderio delle stesse regioni a statuto speciale — il criterio di non toccare nulla: e credo che il Parlamento, alla fine, abbia fatto bene a non inserirsi con una sua pressione legislativa sullo stato d'animo delle regioni a statuto speciale che, pur constatando il grave ritardo con cui i previsti meccanismi di attuazione costituzionale operano nei loro confronti, intendono però conservare in pieno le loro pre-

rogative e non accetterebbero perciò una attribuzione o una delega unilaterale di nuove funzioni, ma intendono concordare con lo Stato, come entità giuridica unitaria, anche il riconoscimento di nuovi poteri, per motivi che qui non intendo discutere ma che certo hanno chiuso la strada a quella che al Senato era apparsa un'utile e razionale armonizzazione di poteri tra le regioni a vario tipo di statuto.

Accenno qui all'argomento solo per raccomandarlo al ministro Morlino, e per esso al Ministro della riforma (se ancora ci sarà perchè, a quanto sembra, l'attuale Ministro per la riforma — lo dico scherzando — vuole soprattutto la propria soppressione, a giudicare dalla norma che ha voluto introdurre in un articolo della legge!). La sussistenza di residue posizioni marginali ed anomale nel processo di attuazione costituzionale per le regioni a statuto speciale offre infatti il pretesto per conservare, al servizio di materie come l'istruzione professionale, la sanità eccetera, non completamente trasferite, una serie di uffici centrali che diversamente avrebbero potuto essere aboliti e che invece devono essere tenuti in piedi per amministrare i fondi statali relativi a quelle ultime piccole frazioni di competenza su cui non si è ancora raggiunto l'accordo con le regioni a statuto speciale, mentre — per quanto riguarda le regioni a statuto normale — fondi, funzioni e personale inerenti a quelle stesse materie sono state da tempo trasferiti. Mi auguro perciò che sia fatto un particolare sforzo, più volte sollecitato, da parte del Governo per l'attuazione delle misure riservate alle regioni a statuto speciale, così che ci si possa avvicinare al più presto ad una armonizzazione che mi pare richiesta dalla stessa razionalità dei rapporti tra regioni e Stato.

Il testo su cui dovremo lavorare nei prossimi 12 mesi è dunque questo e, anche se è stata stralciata tutta la materia della riforma della pubblica amministrazione, non sarà facile preparare entro il tempo prefisso il materiale per i decreti-delegati. Occorrerà molta buona volontà, grande spirito di obiettività ed un alto grado di responsabile preoccupazione sia per gli interessi dello Stato sia per quelli delle regioni, degli enti locali e dei

cittadini tutti: in una parola, per gli interessi dello Stato democratico. Dobbiamo infatti abituarci a considerare concettualmente coincidente l'interesse delle regioni con quello dello Stato (anche le regioni sono lo Stato o, meglio, esse sono il momento locale dello Stato), senza peraltro dimenticare che, per materie importanti, sono anche la fonte legislativa, salva la supremazia delle leggi-quadro o delle leggi di principio.

Per l'espletamento di questa delega sono previsti dodici mesi di tempo. L'esperienza fatta con la delega ante 1972 ci fa temere che molti dei mesi iniziali di questo termine saranno occupati dall'attività delle Commissioni preparatorie e del Governo. Orbene, poichè vanno considerati entro i dodici mesi anche i termini per la consultazione delle regioni, per la loro risposta, per la comunicazione successiva della risposta stessa (insieme agli schemi dei decreti-delegati) alla Commissione per le questioni regionali, che a sua volta avrà a disposizione sessanta giorni per il proprio parere, tenuto conto che, in quei due mesi, la Commissione dovrà esaminare non solo la materia degli ulteriori trasferimenti, ma anche l'ampiezza e l'organicità delle deleghe, le regole per l'esercizio delle funzioni delegate e per la loro eventuale subdelega, nonchè l'attribuzione diretta di nuove funzioni agli enti locali, per tutto questo io vorrei pregare il Governo di farsi carico fin d'ora di una certa quota di carità cristiana perchè ai colleghi della Commissione non si potrà chiedere un miracolo di rapidità che non sia il frutto di una collaborazione piena e tempestiva da parte del Governo stesso, che dovrà preoccuparsi di tenere continuamente informata la Commissione dei lavori preparatori, per consentirle di essere pronta all'esame complessivo della materia in tempo utile. Nè potrà essere dimenticato che, dopo il primo parere espresso nei sessanta giorni, il Consiglio dei ministri dovrà esaminare le osservazioni delle regioni ed il parere della Commissione per le questioni regionali, rimandandole *in limine* i testi eventualmente modificati, per il parere definitivo.

Fatta questa raccomandazione, credo che il Senato possa con soddisfazione arrivare

alla conclusione del lungo *iter* e mi auguro che ciò che rimane da fare alla Camera e al Senato (cioè l'esame delle importantissime materie stralciate) non esiga altrettanto tempo e ci dia la soddisfazione di poter presto mettere mano anche alla riforma della pubblica amministrazione, così lungamente attesa non solo dalla nostra coscienza di legislatori, ma soprattutto dalle necessità e dalle aspirazioni dei cittadini.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i socialisti chiedono se le soluzioni adottate nell'altro ramo del Parlamento con la determinante volontà del Governo in ordine al completamento del trasferimento di competenze alle regioni, scisso dal problema del riordino dei ministeri, rispondano agli impegni dell'attuale Governo, alle sollecitazioni sindacali e, in più generale, alle profonde esigenze del paese.

Si legge nella relazione programmatica del Presidente del Consiglio: « La collaborazione fra Governo e regioni richiede un dialogo continuo, leale e costruttivo, per assicurare, fuori da esasperanti conflitti, l'armonia della politica economica nazionale e la pur essenziale unità dell'ordinamento. Tale dialogo presuppone un quadro di certezze sui rispettivi ruoli, le rispettive competenze e le rispettive scelte di politica economica, sociale e civile che, nonostante gli importanti passi fin qui fatti, non può ritenersi ancora sufficientemente definito. È perciò necessario proseguire ed intensificare il dialogo fra la Presidenza del Consiglio e, per essa ed in essa, il Ministro per le regioni ed i presidenti delle giunte. Oggetto più immediato di questo dialogo è l'impegno del Governo di completare, prima del rinnovo dei consigli regionali, la disciplina del trasferimento alle regioni dei poteri dell'amministrazione centrale e degli enti pubblici nazionali, di riformare la legge finanziaria, di modificare la contabilità regionale, di sollecitare l'approvazione delle più importanti leggi cornici e di risolvere in-

fine le questioni più rilevanti delle regioni a statuto speciale. Contemporaneamente si tratta di valorizzare le possibilità di coordinamento che a livello locale possono offrire i programmi regionali per la ripresa, nel modo più proprio ed immediato, della programmazione economica nazionale. La sempre più ricca articolazione del corpo sociale, i ritmi di sviluppo del sistema produttivo, la crescente domanda di partecipazione democratica, danno particolare rilevanza, specie nell'attuale delicata congiuntura, alla elaborazione e realizzazione di una politica delle istituzioni amministrative. Tale politica non solo dovrà porre al servizio dell'interesse pubblico nel campo sociale ed economico una struttura amministrativa e di direzione politico-esecutiva modernamente efficiente, produttiva e competitiva, ma, nelle mutate condizioni culturali e sociali, dovrà conferire alla amministrazione diretta ed indiretta dello Stato autorità ed autorevolezza nuove in un rapporto di comprensione e credibilità da parte delle forze culturali, sociali, politiche, delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori, dei giovani, degli imprenditori e dei cittadini tutti.

Il Governo chiede perciò al Parlamento che gli vengano conferiti in tempi brevi i necessari strumenti con riguardo al disegno di legge di delega già approvato dal Senato e si riserva di sottoporre, per altri temi, le sue proposte ».

La federazione CGIL-CISL-UIL rimise, in un documento, le sue osservazioni all'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge approvato dal Senato, sottolineando al n. 1: « Innanzi tutto si riafferma l'esigenza della contestuale riorganizzazione dell'apparato statale e dell'ordinamento regionale, escludendo ogni proposta di approvazione del solo articolo 1 (decentramento alle regioni di funzioni dello Stato e degli enti settoriali) in quanto non è pensabile condurre i due interventi di riforma disgiuntamente l'uno dall'altro ».

Infine la domanda, che viene dal paese, ricca di suggerimenti e di proposte, sulla improrogabile necessità di riordinare i ministeri e le aziende autonome, è annosa ed incessante. Viene da tutti i settori, dai tecnici,

dai giuristi, dai lavoratori, dai dipendenti dello Stato, calcolati, al 1° aprile 1974 in 1.921.939 unità. È da escludere che manchi l'elaborazione dottrinale e pratica.

Da tutti è avvertita l'esigenza di ricostruire un uso pubblico delle funzioni amministrative, rompendo con il sistema delle clientele e dei gruppi di potere. Vi sono due obiettivi di fondo che lo Stato deve affrontare, se non vuol perire; sono obiettivi che non possono essere elusi e per i quali si è già perso tempo prezioso: la programmazione nazionale e la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale connessa con la prima.

Giustamente è stato detto che il complesso delle vicende storico-amministrative ha portato in Italia al divorzio fra amministrazione e finanza, per cui l'amministrazione vive senza i conti ed i conti senza l'amministrazione.

Gli uffici finanziari, sotto la pressione delle richieste, si limitano ad un'azione di contenimento; le amministrazioni cosiddette di spesa appaiono solo interessate alle assegnazioni finanziarie più elevate, non ad un'analisi dei risultati ottenuti. Di conseguenza gli uffici amministrativi appaiono sempre più capaci di svolgere azioni di programmazione fisica (come nel caso delle opere pubbliche), oppure attività di mera intermediazione (come nell'attività di incentivazione) con la conseguenza che l'azione amministrativa è comandata dalla finanza pubblica ed i mezzi finanziari attribuiti all'amministrazione rappresentano il consenso della sua azione.

È avvertita, come non mai, la necessità della unificazione, ad esempio, delle competenze del Ministero del tesoro con quello per il bilancio e la programmazione economica per la costituzione di una sede unica per le decisioni strategiche di politica di bilancio, fiscale, monetaria e creditizia.

Connesso a tale problema è quello di ricondurre il sistema dei controlli alla sola tutela finanziaria senza sindacato di merito.

È urgente la ristrutturazione dei ministeri anche sotto il profilo della modulazione organizzativa, derivante dal fatto che in Italia i poteri centrali hanno delle strutture uni-

formi, che rispondono al modello noto nella amministrazione degli interni e nella amministrazione del tesoro, ma che non sono adatte per amministrazioni che hanno più diretto contatto con l'attività economica, quali quelle dell'industria o dei trasporti.

In ordine all'azione di indirizzo e coordinamento sull'attività amministrativa delle regioni desidero riportare il pensiero del professor Trimarchi, svolto nel convegno di Catania nel giugno del 1974: « Il punto di attrazione e di riferimento dell'organizzazione amministrativa non è più il Ministero, l'organo di vertice, ma quei nuclei organizzativi unitari nei quali si rilevano, si dimensionano, si specificano gli interessi della collettività. Sono in crisi gli ormai vetusti schemi della concezione organica, i collegamenti puntuali e uniformi, articolantisi su una scala gerarchica di competenze, che trovava nell'atto amministrativo l'unico punto di riferimento. I più vasti e complessi interessi di un'amministrazione moderna richiedono più adeguati strumenti realizzativi; ci avviamo, non è dubbio, verso forme organizzative elastiche e differenziate, verso unità organizzative autonome, a struttura complessa, all'interno delle quali le singole competenze assumono la posizione di momenti di insieme integrantisi e cooperanti alla migliore realizzazione dei fini ». Così il Trimarchi: in sostanza non una pubblica amministrazione organizzata per settori, ma per obiettivi.

Nel settore di cui ci occupiamo ci si trova di fronte a situazioni veramente paradossali.

Senza andare troppo oltre ad esempio, al testo unico sull'impiego pubblico del 1957, con la legge n. 259 del 1968, si è incominciato a dare una sistematica per il riordino della pubblica amministrazione.

La legge n. 775 del 1970, che ha recato modifiche ed integrazioni a quella del 1968, dava tempo fino al 30 giugno 1972 per l'emanazione dei decreti delegati.

All'indomani della scadenza, il Governo dell'epoca propose un disegno di legge di un solo articolo, con cui le deleghe scadute venivano prorogate di sei mesi.

Il testo modificato dalla 1ª Commissione del Senato in sede referente dette luogo ad un serrato dibattito fra le forze politiche, sindacali, fra la pubblica opinione e si intrec-

ciava con la vicenda legata all'opposizione della Corte dei conti al decreto sulla dirigenza ed alla registrazione con riserva.

In Aula il testo venne trasmesso ai primi del gennaio 1973 insieme con la risoluzione presentata dal Governo e sostenuta dalla destra missina di approvazione dell'operato del Governo stesso nella vicenda della registrazione con riserva. La risoluzione veniva, però, respinta il 17 maggio 1973 e ciò causò il rinvio in Commissione di tutta la legge dopo un inizio di discussione dell'articolo 1. Nel dicembre del 1973 la 1ª Commissione ne iniziò di nuovo l'esame; il 30 aprile 1974 il testo venne di nuovo approvato in quella sede e l'Aula chiuse il dibattito il 26 luglio 1974, approvando 9 articoli, stralciandone 6 ed apportando modifiche a quelli approvati.

Venne stralciata, ad esempio, la parte relativa all'azione amministrativa; nel frattempo il capo del Governo, con le dichiarazioni programmatiche del 21 marzo 1974, aveva dichiarato non più rinviabile il problema dell'organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio, impegnandosi a presentare prima dell'estate il relativo disegno di legge.

A parte il merito, per il quale vi furono diverse prese di posizione dei gruppi politici di questo ramo, il testo approvato il 26 luglio 1974 presentava un disegno organico: completamento del trasferimento alle regioni delle materie ex articoli 117 e 118 della Costituzione; riordino dei ministeri; riordino delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato; nuova disciplina delle carriere degli impiegati civili e tecnici delle amministrazioni dello Stato; revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato; delega per il testo unico relativo al trattamento economico di attività dei dipendenti civili e militari dello Stato; procedura relativa alla formazione dei decreti delegati con il duplice esame da parte della Commissione parlamentare; introduzione del principio della contrattazione triennale.

La Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio decorso, ha proceduto ad un ulteriore stralcio; ha stralciato la parte relativa al riordino dei ministeri, quella relativa al riordino delle aziende autonome, quella rela-

tiva agli impiegati tecnici, agli impiegati civili e agli operai; ha modificato il testo come inviato dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 1 la Camera ha inteso limitare la delega al Governo per i provvedimenti riguardanti le regioni a statuto ordinario, ritenendo che gli statuti delle regioni a statuto speciale, che vanno qualificati fra legge costituzionale e legge ordinaria, non consentono deleghe al Governo e che al posto dei decreti delegati vanno emesse norme di attuazione degli statuti speciali da parte delle regioni, che hanno tali statuti.

Si è voluto, altresì, puntualizzare una più compiuta regionalizzazione delle funzioni statali.

Il trasferimento delle materie di competenza regionale con la previsione della delega per le materie connesse comporta una piena autonomia senza codipendenze fra uffici statali e regionali. Nel testo si prevede la soppressione contestuale degli uffici centrali e periferici dello Stato, divenuti superflui per effetto del trasferimento delle funzioni loro proprie alle regioni, e la istituzione di ruoli unici, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, che dovranno, anche con l'utilizzazione delle vacanze esistenti, raccogliere tutto il personale esuberante sia dello Stato, per effetto dei trasferimenti di funzioni alle regioni, sia del parastato per effetto della soppressione degli enti inutili.

Nel testo si ribadisce la funzione di coordinamento e di indirizzo dell'attività amministrativa delle regioni, che attiene ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari.

Detta funzione, di regola, viene esercitata dal Consiglio dei ministri.

A questo punto si legge, nella relazione che accompagna il testo della Camera, sia pure riferita a fonte autorevole, ma non specificata: « Non si ravvisa un rapporto di inscindibile connessione tra il trasferimento delle funzioni ed il riordino dei ministeri, poichè il vero problema, a quest'ultimo riguardo, ha natura peculiare investendo essenzialmente i compiti e le funzioni proprie dei

ministeri e solo, in via riflessa, la definizione delle strutture compatibili con l'esistenza dell'ordinamento regionale ».

Si vuole qui accreditare la visione di uno Stato che non possiamo assolutamente condividere.

Le regioni rappresentano un modo di essere dello Stato, fanno parte integrante dello Stato.

Il problema di fondo non è tanto quello di assicurare alle regioni piena competenza nei settori costituzionalmente loro attribuiti, ma sapere come si muoveranno in detti settori, come gestiranno le funzioni di competenza. La creazione di amministrazioni centrali moderne, snelle ed efficienti è l'indispensabile quadro per l'attività regionale.

Con la tendenza, che sembra oggi prevalente, di procrastinare la riforma delle amministrazioni centrali, di mantenere in vita vecchie strutture, le regioni finiscono per assorbire, anche nel metodo di gestione, i difetti di uno Stato, che non riesce a creare i nuovi modelli di organizzazione.

La nostra opposizione a questo modo di legiferare nasce poi dalla constatazione di impostazioni divaricanti, ma, sotto certi aspetti, convergenti.

Da una parte, cioè, si tende a vedere solo le regioni e non lo Stato, le regioni spesso in contrapposizione con lo Stato, dall'altra a conservare le vecchie strutture, propria di certe caste annidate nei ministeri.

Per noi la riforma dei ministeri è improcrastinabile. Ci saremmo aspettati che la Camera emendasse l'articolo 2 e procedesse al suo stralcio, perchè questo significa prorogare una situazione non più sostenibile.

L'onorevole Ministro per le regioni ha, ad esempio, presentato un disegno di legge sulla contabilità regionale, nel quale giustamente accanto al bilancio annuale viene previsto un bilancio pluriennale ed accanto al bilancio di competenza viene previsto un bilancio di cassa. Ma come è possibile che le regioni si avviino in questa moderna direzione se non hanno i necessari supporti nelle amministrazioni centrali? Tali principi vengono introdotti a livello di amministrazione centrale e per fare questo è necessario ristrutturare, definire i nuovi compiti.

Caso mai, se vi è una parte da stralciare, è quella relativa all'assetto del personale, perchè è chiaro che, solo dopo aver riordinato i ministeri, definito i compiti nuovi degli stessi, è possibile parlare del personale, che detti compiti deve svolgere.

V'è da dire, infine, che la creazione dei ruoli unici alle dipendenze della Presidenza del Consiglio è una buona innovazione, anche se, nello stato in cui è stata proposta, rischia di rimanere come affermazione di principio.

L'innovazione risponde a quei criteri di mobilità e flessibilità, che sono propri di una moderna amministrazione.

L'accordo governo-sindacati del 17 marzo 1973 in fondo prevedeva detto principio, confermato dal parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione del 16 febbraio 1974.

Rimane, però, un problema di fondo: come saranno gestiti i ruoli unici?

La domanda ci riporta a quanto già detto, alla necessità del riordino dei ministeri.

Nel merito desta perplessità la creazione dei ruoli unici, di cui all'articolo 7 del disegno di legge, limitato ai dirigenti, cioè agli ambasciatori, ai prefetti di 1ª classe ed equiparati, ai dirigenti generali, ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti con le eccezioni ivi previste, relative ai dirigenti dei Ministeri degli esteri, interno, difesa, della Ragioneria centrale dello Stato, delle aziende autonome speciali, e dell'Istituto superiore della sanità, eccezioni che sembrano eccessive e che finiscono per snaturare la pur buona affermazione di principio.

Per finire, un'osservazione sul fatto che nell'altro ramo del Parlamento tutti i Gruppi, compreso quindi anche il nostro, hanno concordato sullo stralcio del riordino dei ministeri. In questa sede intendiamo assumere altro atteggiamento, di netta critica alla soluzione adottata e non tanto per richiamare un'incontestabile indipendenza di giudizio, che può apparire generica, ma perchè siamo regionalisti convinti e perchè vogliamo rimaner ancorati ad una visione integrale di uno stato moderno, quale vorremmo che fosse quello italiano.

Proprio per questa visione integrale riteniamo che le regioni possano muoversi in

senso moderno con una struttura statale che risponda ai principi del decentramento e sia esempio di efficienza e di snellezza. Portare avanti i problemi regionalisti, procrastinando quelli di riforma sostanziale delle amministrazioni centrali, significa in definitiva danneggiare la stessa vita delle regioni, che noi vogliamo vive ed autonome e soprattutto protagoniste delle scelte generali del paese. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del giorno presentato dal senatore Germano e da altri senatori. Se ne dia lettura.

V A R A L D O , f. f. Segretario:

Il Senato,

considerato che lo stralcio avvenuto alla Camera delle norme riguardanti le Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per le province di Trento e Bolzano, affida alle norme di attuazione contenute nei rispettivi statuti speciali il compito di operare il trasferimento delle deleghe e dei nuovi compiti alle Regioni;

tenuto conto che per la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta non sono previste nello statuto « norme di attuazione »,

impegna il Governo a presentare rapidamente in Parlamento un provvedimento legislativo che preveda per la Valle d'Aosta la costituzione di una Commissione paritetica di quattro membri, di cui due nominati dal Governo e due dal Consiglio regionale valdostano, i cui compiti dovranno essere quelli di proporre i decreti legislativi per il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione e di dettare le norme necessarie per dare attuazione allo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

1. GERMANO, MODICA, MAFFIOLETTI, MARSELLI, PERNA, ADAMOLI, COSUTTA, ABENANTE

G E R M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N O . L'ordine del giorno si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

V A R A L D O , f. f. Segretario:

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA, BUCCINI. — Il Senato,

ritenuto che la mancata attuazione della riforma organica della Pubblica amministrazione ha aggravato le condizioni di disorganicità delle strutture pubbliche e parapubbliche, con gravi conseguenze sulla loro efficienza in rapporto agli aumentati bisogni della nostra società civile;

considerato che, in mancanza della riforma e di una linea di sviluppo organizzativo e produttivo, sono emersi settorialismi che hanno gravato sulla spesa pubblica, senza peraltro migliorare la produttività e l'efficienza degli apparati pubblici;

rilevata l'esigenza di armonizzare la riforma della Pubblica amministrazione con il trasferimento effettivo e non parziale di funzioni e poteri alle Regioni per le materie di loro competenza,

invita il Governo:

1) ad operare in modo da evitare la proliferazione di discipline legislative particolari e settoriali per la sistemazione di singole branche o settori dell'apparato pubblico o parapubblico;

2) ad unificare la sede di analisi di tutti i provvedimenti riguardanti la Pubblica amministrazione, evitando la dispersione nel-

l'ambito delle singole competenze ministeriali;

3) a definire il proprio orientamento in materia di ristrutturazione dei Ministeri e di utilizzazione complessiva del personale, soprattutto della dirigenza;

4) a disciplinare gli incarichi, le retribuzioni ed il tipo di rapporto e di reclutamento ai livelli più elevati della Pubblica amministrazione, nell'ambito di una revisione globale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Gabinetti dei Ministri;

5) ad operare in modo organico con gli strumenti legislativi già in fase di elaborazione per il trasferimento effettivo di poteri e funzioni alle Regioni, garantendo il loro pieno funzionamento.

(1-0069)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

V A R A L D O , f. f. Segretario:

AVEZZANO COMES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli intendimenti del suo Ministero per risolvere definitivamente l'annoso problema del rapporto di lavoro degli autisti dei Patronati scolastici.

Premesso:

che il Patronato scolastico di Monopoli ed altri della regione pugliese assumono all'inizio dell'anno scolastico gli autisti necessari per il servizio, con un contratto a tempo determinato;

che la sezione decentrata di controllo della Regione Puglia, con circolare n. 1303 del 24 febbraio 1975, afferma che anche gli autisti devono essere assunti con regolare contratto di lavoro a tempo determinato, contratto disciplinato dalla legge n. 230 del 18 aprile 1962;

che il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (che fissa

l'elenco specifico delle attività per le quali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente l'apposizione di un termine nei contratti di lavoro) non prevede, nelle sue 52 voci, quella relativa al lavoro degli autisti del Patronato scolastico;

che la legge 18 aprile 1962, n. 230, avente per oggetto la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, all'articolo 1, recita testualmente: « Il contratto di lavoro si reputa a tempo determinato salvo le eccezioni appresso indicate. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto: a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima... »;

che nell'articolo 2 della predetta legge si legge: « Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato... Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fino dalla data della prima assunzione del lavoratore »;

considerato:

che, sulla scorta di quanto anzidetto, la sezione decentrata di controllo della Regione Puglia, con eccessiva ed ingiustificata superficialità, fa riferimento alla legge n. 230 per indicare il rapporto di lavoro degli autisti dei Patronati scolastici;

che, con altrettanta leggerezza, le direzioni dei Patronati scolastici assumono con potere discrezionale gli autisti necessari per il servizio all'inizio dell'anno scolastico, con contratto a tempo determinato, rinnovando tale rapporto di lavoro all'inizio di ogni anno scolastico, in dispregio di quanto affermato dall'articolo 2 della legge n. 230;

che tali lavoratori, in pratica, lavorano solo per il periodo scolastico, mentre, du-

rante la stagione estiva e fino all'inizio del nuovo anno scolastico, rimangono privi di ogni reddito e di ogni forma assistenziale,

l'interrogante chiede al Ministro di voler intervenire, nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, avente per oggetto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di Enti locali e dei relativi personali ed uffici, per una sollecita definizione di tale abnorme situazione, consolidatasi nel tempo, ma priva di ogni supporto legislativo e di rispetto dei diritti dei lavoratori.

(4 - 4476)

MANCINI, PIVA, BERTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se, in considerazione di oggettive motivazioni — tra le quali il ritardo nella revisione degli elenchi delle ditte iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane, la mancata presentazione della legge-quadro sulla nuova disciplina giuridica dell'artigianato ed altre ragioni di calendario — il Governo non ritiene opportuno, accogliendo un invito unitariamente già espresso dalle Confederazioni dell'artigianato, rinviare al giugno 1976 lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali dell'artigianato, consentendo, nel contempo, al Parlamento di varare, prima della suddetta scadenza, l'attesa legge-quadro atta a superare l'ormai inadeguata normativa della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed a conferire alle Regioni più ampie facoltà di intervento in un campo che la Costituzione e le leggi delegate affidano alla loro specifica competenza.

(4 - 4477)

DE GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che il CIPE ha recentemente determinato la localizzazione in Galatina di una delle 2 centrali elettriche a turbogas dell'Enel, l'interrogante chiede di conoscere se, prima di tale decisione, siano

stati attentamente valutati i motivi della netta opposizione della quale si erano resi interpreti il Consiglio provinciale ed il Consiglio comunale di Lecce per l'ubicazione della centrale stessa in un territorio caratterizzato da una campagna molto popolata e da centri urbani tra loro vicinissimi, per cui l'inquinamento provocherà danni incalcolabili alle persone ed all'economia della zona, che è tra le più progredite della provincia di Lecce.

L'interrogante chiede, pertanto, se non si ritenga urgente sottoporre a nuovo esame la delibera di cui trattasi, anche per restituire tranquillità alle popolazioni interessate.

(4 - 4478)

MARI, GADALETA, CALIA, SPECCHIO, DE FALCO, BORRACCINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che da alcune settimane è in atto nelle campagne pugliesi una vasta ed aspra lotta di braccianti, salariati agricoli e coloni, per il rinnovo dei contratti provinciali di lavoro e dei patti colonici, e che, per la posizione di netta chiusura assunta dalle associazioni provinciali degli agricoltori, circa 300.000 lavoratori interessati sono tuttora, e da più giorni, in sciopero;

che la resistenza degli agrari a concludere gli accordi sindacali è da ritenersi di natura chiaramente provocatoria e, come dimostrano gli eventi drammatici di precedenti lotte sindacali in Puglia negli ultimi 13 anni, si inquadra in una gretta chiusura al rinnovamento della condizione generale, civile e sociale, nelle campagne e perciò allo stesso sviluppo dell'agricoltura della regione;

che la pretestuosità della posizione degli agrari di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto è dimostrata non solo dal loro completo isolamento, ma anche dal recente accordo di rinnovo del contratto bracciantile della provincia di Foggia, con cui, unitamente agli aspetti retributivi, sono stati definiti norme e strumenti di intervento sindacali destinati ad aprire un processo di grandi trasformazioni produttive nelle campagne e di nuovi e significativi rapporti occupazionali, produttivi e sociali,

si chiede di conoscere:

a) quali interventi intendono rapidamente effettuare i Ministri interrogati, nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, per favorire la soluzione delle vertenze bracciantili e coloniche, che vedono impegnati in lunghi scioperi 300.000 lavoratori agricoli, circondati da una sempre crescente solidarietà popolare, democratica e politica;

b) quali misure legislative e finanziarie, per la parte di propria competenza e d'intesa con la Regione, vuole predisporre il Governo, al fine di realizzare un serio ed impegnato intervento nelle campagne pugliesi che, partendo dal rapido finanziamento e dall'attuazione del piano idrico irriguo che interessa la Puglia e la Basilicata e dall'utilizzazione sociale delle acque, punti a realizzare le necessarie riforme e trasformazioni atte a garantire la crescita della produzione e dell'occupazione, legando in tal modo l'avanzata della condizione dei braccianti e dei coloni all'allargamento delle basi produttive dell'agricoltura.

(4 - 4479)

MINNOCCI, BLOISE, BUCCINI, SIGNORRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza della recente perizia redatta dalla Società zoologica di Francoforte, su incarico della Commissione della CEE, nella quale si dichiara che, di 408 specie di uccelli che vivono liberamente sul territorio degli Stati della Comunità, 221 specie si trovano in costante e rapida diminuzione e che negli ultimi decenni sono state sterminate, in Italia, 32 specie di uccelli, in Germania 17, in Belgio 6.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quale iniziativa il Governo intenda prendere per venire incontro alle esigenze prospettate da tale perizia — così come da numerosissime organizzazioni zoofile italiane e straniere — la quale sollecita, come misure immediate per frenare lo sterminio degli uccelli, il divieto dell'uccellazione, un'importante limitazione della caccia agli uccelli e la rinuncia ai richiami vivi — misure che, purtroppo, in Italia non sono ancora state prese — mentre depreca, altresì, l'abuso che si compie oggi in Italia dell'uccellazione cosiddetta scienti-

471ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 LUGLIO 1975

fica che, in realtà, ha quale scopo il rifornimento di richiami vivi per i cacciatori e di uccelli morti per i ristoranti.

Gli interroganti auspicano una risposta circostanziata, ma soprattutto invitano il Governo ad agire con l'energia e con la decisione rese necessarie ed indispensabili dall'importante ed urgente obiettivo da perseguire, il cui significato ecologico non ha bisogno di essere sottolineato.

(4 - 4480)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 16 luglio 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica ammini-

strazione (114-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

(*Relazione orale*).

II. Votazione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (538-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

(*Relazione orale*).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (2171).

(*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari